

DCLIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	31497	CAPRARA	31511, 31519
Disegni di legge:		DEGLI OCCHI	31513, 31515
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	31498	BELOTTI	31514, 31521
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	31498	BOZZI	31514, 31520
Proposte di legge:		ROBERTI	31515, 31520, 31520, 31523
(<i>Annunzio</i>)	31498	PREZIOSI OLINDO	31520
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	31498	LUZZATTO	31521
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	41497	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	31524
Proposte di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione</i>):		Votazione segreta	31521
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (75);			
MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (83);			
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1353);			
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1361)	31498		
PRESIDENTE	31498, 31521		
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	31498, 31500, 31503, 31505, 31506, 31508, 31510, 31511, 31517		
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	31498, 31500, 31501, 31505, 31507, 31511, 31516, 31518, 31521		
FERIOLI	31498, 31500, 31506, 31507		
NIGOSIA	31499, 31500, 31501, 31506, 31510		
MEDICI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	31500, 31504, 31506, 31507, 31509, 31519		
ARMANI	31501		
GONELLA GIUSEPPE	31504		

La seduta comincia alle 16,30.

CUTTITTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Del Bo, Marengi, Martino Edoardo, Savio Emanuela e Sorgi.

(I congedi sono concessi).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La XIII Commissione (Lavoro) nella riunione di stamane in sede legislativa ha approvato le seguenti proposte di legge:

Senatori BROSSI ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati » (*Approvata dal Senato*) (3767);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

MARTINO EDOARDO ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria (E.N.P.A.V.) » (*Modificata dalla X Commissione del Senato*) (2730-B), con modificazioni.

**Trasmissione dal Senato
e deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1962, n. 570, concernente la proroga fino al 30 giugno 1964 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "Jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'amministrazione della difesa » (3988).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, con il parere della V Commissione.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ARMAROLI ed altri: « Firma dei tipi di frazionamento catastale e tavolare » (3989);

DE PASQUALE ed altri: « Disciplina delle locazioni non prorogate » (3990);

SPADAZZI: « Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, relativa alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate » (3991).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'altra, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Bertè ed altri: « Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (3485), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale sullo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, in sede di esame dell'articolo 52 era stata accantonata la questione sollevata dall'emendamento Bozzi, diretto ad aggiungere, dopo le parole « la regione », le altre: « su conforme parere del Comitato interministeriale del credito ». Ora il Governo, per risolvere tale questione, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 52 (già approvato):

« salve le autorizzazioni di competenza del ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritiene che tale aggiunta sia indispensabile, anche se forse non risolve per intero il problema di subordinare l'emissione dei prestiti obbligazionari da parte della regione all'autorizzazione del Comitato per il credito, come invece sarebbe desiderabile. Ciò perché è dubbio che le leggi vigenti richiedano l'autorizzazione all'emissione dei prestiti da parte di enti ed organismi diversi dalle società commerciali. Comunque, poiché per le altre regioni si sono emanate norme legislative per disciplinare la materia, è opportuno qui enunciare il principio, per poi attuarlo, ove occorra, con leggi ordinarie, stante il disposto dell'articolo 63 che lo autorizza.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Concordiamo con le conclusioni del relatore per la maggioranza e siamo dunque favorevoli all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ferioli, insiste sull'emendamento Bozzi, di cui ella è cofirmatario?

FERIOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, e tendente ad aggiungere all'articolo 52 le parole: « salve le autorizzazioni di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

competenza del ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 52 nel suo complesso:

« La regione ha facoltà di emettere prestiti interni, da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del ministro del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti ».

(È approvato).

L'articolo 53 è già stato approvato.

Si dia lettura dell'articolo 54.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province e dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della regione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire le parole « può assegnare » con la parola: « assegna ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Con l'articolo 54 si stabilisce un criterio che può essere accettato qualora venga formulato in maniera più precisa: si dispone, cioè, che la regione assegni quote delle sue entrate alle amministrazioni comunali e provinciali per alleggerire l'onere delle loro spese.

Nel 1961 i comuni di tutta Italia erano indebitati per 480 miliardi di lire, e le province per 94 miliardi. A questa regola costante di indebitamento degli enti locali non sfuggono nemmeno le province e i comuni del Friuli-Venezia Giulia. Si doveva già da tempo provvedere all'alleggerimento delle spese dei comuni, la cui situazione è veramente insopportabile. Si pensi che le quote di ammortamento e gli interessi passivi dei mutui che vengono contratti per la copertura del *deficit* di bi-

lancio assorbono più di un quarto, e spesso la metà, delle entrate di un comune o di una provincia. Che la regione intervenga per alleggerire la situazione finanziaria dei comuni dovrebbe essere quindi un fatto normale; lo Stato vi ha già provveduto in parte, in questo dopoguerra, alleggerendo i comuni e le province di notevoli oneri per spese effettuate per conto dello Stato stesso. In particolare va ricordata la legge 16 settembre 1960, n. 1014, che non mancherà di determinare sensibili variazioni anche nei bilanci degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia.

Fra le spese obbligatorie accollate in passato ai comuni e dalle quali essi dovettero essere esonerati, vi sono quelle per la manutenzione e la custodia dei sepolcreti militari di guerra e dei cimiteri civili, per le sedute dei consigli comunali, per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e il personale degli uffici di leva, per la verifica periodica dei pesi e delle misure, per l'alloggio dei carabinieri, ufficiali, truppe di transito, personale dell'aeronautica e guardia di finanza (oneri notevoli, specialmente nelle zone di confine). I comuni almeno dovrebbero essere poi alleggeriti delle spese per l'impianto e sistemazione dei campi di tiro a segno e relativa dotazione di armamento, nonché dei canoni di manutenzione per le linee telegrafiche e per gli uffici telegrafici. Altri servizi svolti dai comuni per conto dello Stato sono quelli per i censimenti e le rilevazioni statistiche, per gli uffici dei conciliatori, per la compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere chiamati giudici popolari, per contributi a favore della R.A.I.-TV., per le elezioni (che in questo caso non sono soltanto comunali e provinciali, ma anche regionali) e così via.

È giusto che questo complesso di servizi, effettuati per conto dello Stato, ma che potrebbero essere svolti anche per conto della regione, venga normalmente accollato alla regione, attraverso l'assegnazione annua alle amministrazioni comunali e provinciali di una quota delle entrate regionali.

Sembra a noi opportuno non dare al consiglio regionale la facoltà di assegnare tali somme, ma stabilirne l'obbligatorietà.

Dal punto di vista pratico, si tratterà poi di vedere se il consiglio regionale dovrà procedere direttamente allo sgravio di alcuni oneri che già pesano sugli enti locali, oppure procedere ad un'assegnazione di fondi ai comuni e alle province, lasciando alla discrezione delle amministrazioni locali la ripartizione della somma fra le varie voci di spesa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

L'importante è che si sancisca un preciso obbligo della regione in tal senso, e non una semplice facoltà.

Se la regione viene istituita per decentrare al massimo i servizi, appare evidente che questa azione di decentramento debba essere favorita anche dalla regione, cui incombe però il dovere di compensare i comuni e le province per le prestazioni rese, assegnando loro, per la normale vita amministrativa degli enti locali, una quota delle sue entrate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno anch'essi proposto di sostituire le parole: « può assegnare » con la parola: « assegna ».

FERIOLI. Rinuncio a svolgere l'emendamento.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Noi raccomandiamo all'approvazione della Camera questo emendamento, che consideriamo di notevole importanza. Dobbiamo anzi meravigliarci della dizione adottata dalla maggioranza della Commissione: essendo la maggioranza della Commissione e il Governo più volte intervenuti per rilevare che secondo il loro punto di vista la regione deve decentrare agli enti minori locali le sue funzioni, sembra strano che in questo articolo non si dica chiaramente che il consiglio regionale deve assegnare annualmente ai comuni e alle province una quota delle entrate della regione.

Sono andato a cercare i precedenti. Se non erro, ve ne è uno solo, poiché gli statuti per la Sicilia, per la Sardegna e per la Valle d'Aosta non si occupano di questo problema (quello per la Valle d'Aosta, tra l'altro, non potrebbe occuparsene). Se ne occupa, invece, lo statuto per il Trentino-Alto Adige, all'articolo 70, dove è detto che « alle province è assegnata annualmente una quota delle entrate tributarie della regione », mentre in ordine ai comuni dice che ad essi « la regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ». È una discrezionalità che nello statuto per il Trentino-Alto Adige ha una sua logica, in quanto in esso le province hanno una dignità giuridica e funzioni amministrative molto diverse, più complete che non quelle dei comuni.

Pertanto, in questo caso, si dovrebbe fare riferimento alla norma dello statuto per il Trentino-Alto Adige che concerne le province; e poiché nel Friuli-Venezia Giulia le pro-

vince hanno la medesima configurazione giuridica dei comuni, bisognerebbe estendere agli stessi la norma che il Trentino-Alto Adige ha previsto per le province.

Per i motivi illustrati dall'onorevole Nicosia e per quelli che ho detto, insisto pertanto sull'opportunità di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 54 ?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La maggioranza della Commissione non ritiene che si debba modificare il testo, non soltanto perché esso è più rispettoso dell'autonomia finanziaria della regione, ma anche perché una formula modificata in senso imperativo non avrebbe alcun reale e concreto significato. Dire « assegna » non vuole dire ancora niente: si dovrebbe dire quanto assegna. Ma questo non può essere detto.

D'altra parte, non bisogna dimenticare che queste contribuzioni possono essere date alle province e ai comuni per il raggiungimento delle finalità e per l'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. Quindi, non per quelle funzioni che sono dalla stessa regione trasferite ai comuni e alle province per il decentramento autarchico, dato che per quelle è correlativa la necessità di una corresponsione della spesa. Questo è principio generale del nostro ordinamento amministrativo. Nella legge comunale e provinciale del 1934 è prescritto infatti tassativamente che quando lo Stato trasferisce ai comuni determinati oneri, assegna la spesa correlativa.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione non accetta gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ferioli, mantiene l'emendamento Bozzi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FERIOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Bozzi, tendente a sostituire le parole: « può assegnare », con la parola: « assegna ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Pongo in votazione l'articolo 54 nel testo della Commissione dianzi letto.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 55.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Le strade di interesse esclusivamente regionale sono trasferite dallo Stato alla Regione e vanno a far parte del demanio regionale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere l'articolo.

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Nel proporre la soppressione di questo articolo (e ci fa piacere che analoga richiesta venga da parte di alcuni colleghi della democrazia cristiana) potremmo anche riprendere il discorso che abbiamo fatto a proposito dell'articolo 4, quando sotto la potestà legislativa primaria ed esclusiva della regione è stata fatta ricadere la materia della viabilità, degli acquedotti e dei lavori pubblici di interesse regionale. Noi avremmo voluto veder aggiunta la parola « esclusivo ».

La cosa più strana che emerge dalla formulazione della norma è questa: che il demanio pubblico della regione dovrebbe essere costituito solo dalle strade, che naturalmente rappresenterebbero per essa solo un peso. Generalmente, il demanio pubblico consta di beni inalienabili ed infruttiferi. Inoltre non viene specificato di quali strade si tratti: se si tratti anche di strade di competenza nazionale (per esempio, quelle affidate attualmente per la manutenzione all'« Anas »), o, per esempio, di autostrade.

Ecco perché proponiamo di sopprimere l'articolo: perché non esiste un demanio regionale, e comunque non si può pensare che esso sia costituito soltanto dalle strade. In effetti, le strade comunali appartengono al demanio comunale, quelle provinciali sono sotto la competenza delle province. Vogliamo forse trasferire le strade comunali e provinciali alla regione? Se così è, dobbiamo dirlo. Ma che lo Stato assegni come demanio pubblico alla regione le strade nazionali, non si verifica in nessun altro statuto speciale. Perché lo dovremmo statuire qui?

Non ho altro da aggiungere. Faccio solo rilevare che un demanio regionale costituito soltanto da strade è perfettamente inutile, trattandosi di un bene inalienabile ed infruttifero, che costituirebbe inoltre un peso notevole per la regione, dati i lavori pubblici necessari.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Schiratti, Toros, Armani e Biasutti hanno proposto anch'essi di sopprimere l'articolo 55.

ARMANI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMANI. Concordiamo con quanto detto dal precedente oratore, in quanto l'articolo 55, così come è formulato, sarebbe di pregiudizio per l'istituenda regione.

Qui si parla di strade di interesse esclusivamente regionale, che attualmente sono di competenza dello Stato. Dovremmo allora prendere in consegna dallo Stato delle strade che attualmente sono di sua pertinenza, anche per quel che riguarda la manutenzione, con nuovi oneri a carico dell'istituenda regione. Per questi motivi siamo contrari allo articolo e proponiamo di sopprimerlo.

ALMIRANTE. *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mi compiaccio che i colleghi democristiani, una volta tanto, abbiano presentato un emendamento e soprattutto che vi insistano.

Devo confessare però che non sono riuscito a comprendere bene i motivi esposti dall'onorevole Armani per giustificarlo. Le ragioni da noi adottate sono alquanto diverse, e vorrei dire opposte: li devo esporre non per far torto all'onorevole Armani, che anzi ringrazio, ma per chiarire la situazione dal nostro punto di vista, altrimenti si potrebbe pensare che, votando le stesse cose, le votiamo con gli stessi intendimenti, mentre non è assolutamente così.

Noi siamo contrari a questo articolo prima di tutto perché non ne comprendiamo bene il senso e la portata. Già in sede di Comitato ristretto mi sono permesso di fare alcune osservazioni, ottenendo anche un piccolo risultato, perché nel precedente testo erano compresi anche gli acquedotti, poi scomparsi. Ma non ho ottenuto il risultato di capire bene di che si tratti anche per questa questione delle strade.

Desidero indirizzare alla cortesia del Governo una domanda che ho già formulato in sede di Comitato ristretto: quali sono le strade d'interesse esclusivamente regionale? Sap-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

priamo che le strade sono d'interesse comunale, provinciale o statale; ignoriamo quali siano le strade d'interesse esclusivamente regionale. Penso che se si tratta di strade d'interesse regionale queste rivestano nel contempo un interesse comunale, provinciale o statale: che, cioè, si tratti di strade statali che attraversano la regione: mi par difficile ipotizzare casi diversi.

Del resto, ho chiesto chiarimenti a chi conosce la viabilità della regione, e mi è stato risposto in maniera che mi è parsa un poco più chiara ma nello stesso tempo preoccupante. Mi è stato risposto, infatti, che nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia vi sono delle vecchie strade militari, diciamo così in disarmo, che da molti anni non servono, per evidenti motivi, agli scopi per le quali furono costruite e che invece diventando di esclusivo interesse regionale potrebbero essere destinate a scopi turistici. Ma è una spiegazione che, francamente, nel quadro di questa regione, con le perplessità insorte in ordine alla sua costituzione, con le preoccupazioni di carattere politico anche nei rapporti internazionali che il suo statuto speciale solleva, a noi sembra poco valida; dirò anzi che accresce i nostri dubbi, e non è certo tale da lenirli.

Questo è il motivo di fondo per il quale noi chiediamo la soppressione di questo articolo. Quanto poi all'istituzione del demanio regionale al quale esso fa cenno, debbo permettermi un altro rilievo. L'onorevole Nicosia ha detto: a che scopo si istituisce un demanio regionale, se deve poi, all'atto pratico, essere rappresentato soltanto da strade di esclusivo interesse regionale che non si sa bene cosa siano? Sono, come ho detto, strade in disuso: il demanio regionale dovrebbe essere costituito da queste poche, misteriose strade, cui ho fatto cenno. A questa domanda, purtroppo, onorevole Nicosia, può rispondere in senso negativo dal nostro punto di vista il contesto dell'articolo 58, nel quale si dice: « Con norme di attuazione del presente statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55, 56 e 57 e le modalità per la loro consegna alla regione ». Ora, il combinato disposto negli articoli 55 e 58 mi sembra equivoco e pericoloso, perché si può ritenere, con una interpretazione che può essere considerata legittima, che, poiché l'articolo 58 dice: « Con norme di attuazione saranno determinati i beni indicati, ecc. » e, all'articolo 55 si parla genericamente di un demanio regionale la cui estensione sarà precisata con le norme di attuazione, cioè con legge ordi-

naria, l'indicazione dell'estensione del demanio regionale, per il combinato disposto degli articoli 55 e 58, possa essere intesa in due modi: nel senso che ci si riferisca esclusivamente alle strade d'interesse regionale, e allora si avrebbe un demanio limitato a certe strade e che nascerebbe non bene definito; o nel senso invece che, per il combinato disposto dei due articoli, in futuro possano via via esservi incluse altre materie. In questa ipotesi la norma può riuscire veramente pericolosa.

Per tutti questi motivi, noi abbiamo chiesto e chiediamo la soppressione dell'articolo; ma con ciò non chiediamo che non si preveda nello statuto, come per le altre regioni, un demanio regionale. Il confronto però con gli altri statuti regionali ci consente di rilevare che queste materie sono state regolate con maggiore chiarezza.

Vi prego di considerare, ad esempio, perché l'avete sempre preso a base, lo statuto speciale sardo. L'articolo 14 di questo statuto è senza dubbio più chiaro, e lo debbo dire anche correndo il rischio di suffragare una tesi che non è nostra. Quando la maggioranza fa prevalere le sue tesi, si desidera almeno che le faccia prevalere in maniera chiara, esplicita e per quanto possibile sensata. Ora, l'articolo 14 afferma: « La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo ». È una dizione che può essere valida; vi è una successione della regione allo Stato nel demanio, e si esclude, per motivi secondo noi apprezzabili, il demanio marittimo. Lo si dovrebbe escludere anche nel caso del Friuli-Venezia Giulia. Comunque, lo statuto configura già il futuro demanio regionale, salvo la determinazione specifica dei beni demaniali regionali, che deve essere rinviata alle norme di attuazione.

Agli articoli 32, 33 e 34 dello statuto speciale per la regione siciliana vi è una indicazione, onorevole Rocchetti, più precisa della materia. Dispone l'articolo 32: « I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ». Anche questa è una formula di notevole importanza. Noi abbiamo espresso delle perplessità sull'assegnazione al demanio della regione delle strade cosiddette di esclusivo interesse regionale, che ebbero in passato, ma potrebbero tornare ad avere, interesse militare. È una perplessità che in questa sede è bene esprimere. Non credo che vogliamo sen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

tirci dire che abbiamo legiferato senza tener conto dei legittimi interessi nazionali, di cui ha pur tenuto conto il cosiddetto (per i noti motivi) legislatore per la Sicilia. Eppure in Sicilia non vi era una situazione tanto delicata quanto quella che, in tema di strade, può esservi nel Friuli-Venezia Giulia. La dizione dell'articolo 32 dello statuto speciale per la regione siciliana può essere accettata o respinta, ma è certo una dizione che ha una sua logica e potrebbe trovare decorosamente il suo posto in uno statuto regionale, in armonia, una volta tanto, con la legislazione nazionale e con gli interessi dello Stato.

Lo statuto regionale per la regione Trentino-Alto Adige contiene anch'esso norme analoghe agli articoli 57 e 58. Il raffronto con queste norme è interessante, perché, guarda caso, le strade che negli altri statuti regionali a proposito del demanio non sono mai citate, vengono fuori proprio nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige; il che accresce le nostre perplessità, in quanto, se di strade si parla tanto in questo caso come in quello dell'altra regione di confine, questa faccenda delle strade può avere dei retroscena sui quali sarebbe bene che il Governo indagasse prima di passare alla votazione di una norma di questo genere. L'articolo 57 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige dispone: « Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale ». Qui si configura, nello statuto, il demanio regionale ed è chiaro che le norme di attuazione non faranno altro che specificare le singole voci.

Mi sembra che, fra tutti gli statuti speciali, il più impreciso nella sua formulazione, il più equivoco, il più infelice sia proprio questo.

Cito anche lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, il cui articolo 5 reca: « I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della regione ». Ebbene, come mai il legislatore di allora, che pur sapete non essere stato un legislatore di Assemblea ma di comitato, e in un momento come quello, ebbe cura di precisare nello statuto della regione valdostana un tale principio? Perché questa dizione cautelativa per gli interessi dello Stato non è stata introdotta nello statuto del Friuli-Venezia Giulia? Si tratta di una dimenticanza? Può darsi: ma

se è così, ci permettiamo di insistere affinché si giunga ad un testo concordato per questa materia, nel quale venga inserito il principio, che a noi sembra valido ed essenziale, della salvaguardia dei supremi interessi della difesa dello Stato e dei servizi di carattere nazionale.

Riassumendo: per le ragioni che abbiamo esposto, insistiamo sull'emendamento soppressivo dell'articolo 55, ma vorremmo delle precisazioni circa questa piuttosto singolare faccenda delle strade di esclusivo interesse della regione. Non chiediamo ovviamente che essa non abbia un proprio demanio: ci sembra però che gli articoli 55 e 58 non diano al riguardo, e proprio dal punto di vista della maggioranza, alcuna valida garanzia alla regione. Riteniamo che un raffronto con gli altri statuti regionali indichi in qual modo potrebbe essere inserito nello statuto del Friuli-Venezia Giulia un articolo relativo al demanio regionale che tenga conto dell'interesse della regione e del superiore interesse dello Stato.

In conclusione, ci permettiamo di proporre alla maggioranza di volere essa stessa formulare un testo che, se contenesse queste esplicite garanzie nei confronti dello Stato, non ci troverebbe discordi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 55?

ROCCHETTI. *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è d'accordo sulla soppressione dell'articolo, perché non sa rendersi conto a quali strade esso intenda riferirsi anche dopo la spiegazione fornita che si tratti delle cosiddette strade militari.

L'indicazione generica di strade esclusivamente regionali ipotizza una qualificazione di strade che *in rerum natura* non esiste. Sono perciò d'accordo con coloro che vogliono abolire tale indicazione contenuta nell'articolo 55.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Ammirante, che censura il modo in cui è stato configurato il demanio regionale, devo dire che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere lui l'ultimo a lagnarsene, in quanto proprio per quello spirito di cautela che egli invoca, il demanio dell'istituenda regione è risicato e striminzito, e, in ogni caso, meno consistente di quello delle altre quattro regioni a statuto speciale.

Per esempio, nello statuto sardo si trova una formula assai più lata: « La regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di na-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

tura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo » (articolo 14). Qui invece ci si è ispirati ad un criterio estremamente restrittivo e si sono destinate a comporre il demanio queste famose strade che adesso abbandoniamo e gli acquedotti, che, come ha osservato l'onorevole Almirante, abbiamo lasciato per strada. Restano all'articolo 56 le foreste, le miniere e le acque minerali e termali, le cave e torbiere, nonché, all'articolo 57, « i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della regione, disponibili, alla data di entrata in vigore del presente statuto ». Si tratta proprio di un minimo al disotto del quale non si può scendere; non solo, ma con l'ulteriore precisazione che si trova all'articolo 58: « Con norme di attuazione del presente statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55, 56 e 57 e le modalità per la loro consegna alla regione ». Perché si è fatto così? Appunto per poter procedere con maggiore cautela, ispirata alla particolarità della situazione locale.

Ed è perciò anche previsto, all'articolo 66, che: « con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto », da emanare con decreto del Presidente della Repubblica. Vi sono pertanto tutte le garanzie che gli interessi dello Stato saranno rispettati.

Bisogna infine ricordare (articolo 64) che « le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie ».

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Vorrei fare una sola considerazione, che riguarda l'intervento come sempre ampio, dettagliato, talvolta superfluo (me lo consenta) dell'onorevole Almirante, perché egli ha voluto criticare queste norme con una severità eccezionale, quando proprio esse sono di una singolare chiarezza e precisione. Ella, onorevole Almirante, che è uno studioso profondo degli statuti regionali, sa che mentre nelle altre regioni la questione del demanio è regolata con poche parole, in questo progetto lo è in quattro articoli.

Ora, il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 55, ma si chiede con sorpresa, onorevole Almirante, come mai ella, esaminando gli articoli 56, 57 e 58, non vi abbia rinvenuto il frutto proprio di quelle ragioni di prudenza che hanno sempre ispirato i suoi interventi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti, Pongo in votazione l'articolo 55, di cui gli onorevoli Roberti e Armani hanno proposto la soppressione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« Sono trasferiti alla regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

1°) le foreste;

2°) le miniere e le acque minerali e termali;

3°) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Spadazzi ha proposto di sostituire il n. 3) con il seguente: « 3°) le cave e torbiere, quando la disponibilità non appartenga al proprietario del fondo ».

Poiché l'onorevole Spadazzi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Il relatore per la maggioranza, onorevole Rocchetti, *per incidenza* ha già trattato del n. 1° dell'articolo 56, che riguarda le foreste. Noi non abbiamo presentato al riguardo emendamenti, ed il mio breve intervento, breve perché l'onorevole ministro non lo definisca inutile o superfluo, è rivolto soltanto ad ottenere una precisazione che l'onorevole Rocchetti non ha dato, in quanto ha rinviato la determinazione dei beni indicati negli articoli 55, 56 e 57 alle norme di attuazione di cui all'articolo 58.

Nel caso particolare che stiamo esaminando, ritengo invece che vi dovrebbe essere una precisazione netta, anche perché sotto il profilo meramente giuridico non dovrebbero sussistere perplessità in materia. L'articolo 56 così dispone: « Sono trasferiti alla regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato: 1°) le foreste », ecc. Dal momento che si parla di patrimonio indisponibile, dobbiamo senz'altro ritenere che siano beni demaniali, che ogni altro bene fa parte dei beni patrimoniali dello Stato. Nulla da osservare in ordine alla foresta di Fusine, che rientra nei beni demaniali ed è regolata dalla legge del 1927 nonché dalla legge del 5 gennaio 1933. E al riguardo, ripeto, anche per quanto si riferisce alle finalità, non abbiamo nulla da dire.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Diversa, però, è la situazione della foresta di Tarvisio, che copre 23 mila ettari, che è proprietà dell'Azienda patrimoni riuniti, ex economici, ed è gestita dal Ministero dell'Interno, precisamente dal Fondo per il culto. Abbiamo quindi una situazione diversa sotto il profilo della proprietà, una destinazione parimenti diversa relativamente a quelli che sono i benefici. Infatti, mentre per i beni demaniali la già citata legge del 1933 all'articolo 2 dispone che l'azienda di Stato per le foreste demaniali ha, tra gli altri scopi, quello di gestire il patrimonio forestale dello Stato migliorandolo ed ampliandolo, per quanto attiene alla foresta di Tarvisio abbiamo una destinazione particolare a fini di assistenza e beneficenza per le popolazioni, destinazione connaturale a quella che è la sua situazione giuridica.

Ora, nel caso specifico, dato soprattutto che la stessa foresta di Tarvisio è affidata in gestione all'azienda di Stato per le foreste demaniali, l'interrogativo che io pongo dopo queste brevi precisazioni è il seguente: che cosa intende l'egregio relatore per la maggioranza che debba avvenire di questa foresta? Dobbiamo senz'altro ritenere, secondo un'interpretazione che dovrebbe essere di rigore sul piano giuridico, che essa non rientrerà tra i beni di cui tratta l'articolo 56 che vengono trasferiti alla regione? O, viceversa, che con le norme di attuazione per la determinazione dei beni, di cui all'articolo 58, anche la foresta di Tarvisio può entrare a far parte dei beni trasferiti alla regione? In sede di articolo 58, poi, vedremo quali saranno le destinazioni. Ma per quanto riguarda questi beni dovrebbe essere detta fin d'ora, in questa sede, nell'interesse delle stesse popolazioni della zona, una parola definitiva. Pertanto sarò grato all'onorevole ministro e all'onorevole relatore per la maggioranza se vorranno dare chiarimenti in proposito.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Ho già detto che di questa questione la Commissione e quindi lo statuto si sono in un certo senso spossessati, allorché hanno rimandato alle norme di attuazione la destinazione dei beni; avendo assegnato ad altri la competenza a decidere in questa materia, significa che possiamo anche non occuparci del merito della questione.

La foresta di Tarvisio ha una sua natura giuridica che dipende da leggi che si riconnettono anche a trattati internazionali. Ora, la posizione giuridica di essa, debba o non

debba essere la foresta di Tarvisio trasferita alla regione, non cambia, perché è evidente che se la foresta rimane nel possesso dello Stato, la foresta di Tarvisio permarrà nell'attuale situazione; se dovesse essere trasferita alla regione, i vincoli attuali rimarranno, perché non è detto che beni demaniali la cui titolarità appartiene ad un ente o ad un altro non possano conservare dei vincoli in base a leggi anteriori che hanno un valore permanente.

Quindi ritengo che, senza approfondire la indagine che è stata commessa, appunto, al legislatore che elaborerà la legge di attuazione, la questione vada posta nel senso che le norme che esistono al riguardo dovranno essere certamente rispettate, che i vincoli che da quelle norme derivano devono essere e saranno mantenuti, quale che possa essere, ai fini del possesso, l'assegnazione della foresta allo Stato o alla regione.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. Noi ringraziamo il relatore per la maggioranza per il chiarimento che ha voluto fornire circa il problema della foresta di Tarvisio. Lo stesso onorevole Rocchetti sa — e lo ha lasciato intendere — che si tratta di chiarimenti relativi, i quali chiariscono fino ad un certo punto, anzi rinviano la definizione del problema alle norme di attuazione.

Siccome non abbiamo presentato emendamenti, né intendiamo in questo momento proporre una modificazione del testo, non ho nulla di particolare da aggiungere. Però, poiché della questione si sta discutendo, desidero a mia volta chiarire, a quei colleghi che per avventura non conoscessero il problema, che si tratta di un accordo internazionale stipulato fra lo Stato italiano e la Chiesa, di un accordo ereditato dallo Stato italiano a seguito di precedenti accordi che facevano capo all'amministrazione austro-ungarica di quella foresta e agli accordi che l'Austria-Ungheria aveva stipulato a suo tempo con organizzazioni ecclesiastiche.

La materia è pertanto molto delicata, tanto che l'onorevole Rocchetti ha pensato poco fa di poter prefigurare soluzioni di problemi giuridici di diritto internazionale.

Io non so se l'onorevole Rocchetti sia proprio sicuro che il fatto dell'eventuale trasferimento dallo Stato italiano alla regione Friuli-Venezia Giulia del possesso di un bene, che è oggetto di un trattato internazionale, sia configurabile in una legge costituzionale. Non

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

so se l'onorevole Rocchetti in coscienza, come giurista, possa affermare ciò. Io non sono un giurista e mi rimetto al senso giuridico dell'onorevole Rocchetti, ma non so se una tesi siffatta sia conforme ai canoni del diritto internazionale.

Nella mia ignoranza giuridica, ho l'impressione di no; nella sua dottrina, il relatore per la maggioranza ha l'impressione di sì. Può darsi che ne derivino delle complicazioni: speriamo che ciò non accada, comunque non sarebbero le sole complicazioni che deriveranno da questo statuto regionale.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Nessuna, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

FERIOLI. Faccio mie l'emendamento Spadazzi che propone una dizione tecnicamente più esatta di quella della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Spadazzi-Ferioli?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Non si tratta di una questione meramente formale, perché la formula usata nell'articolo si riconnette alla terminologia usata nelle altre leggi che si riferiscono alle cave e alle torbiere. La disciplina delle cave e delle torbiere è contenuta nella legge 29 luglio 1927, n. 1443. Tale legge assegna le miniere allo Stato, mentre le cave e le torbiere, a norma dell'articolo 45, vengono lasciate in disponibilità al proprietario del suolo; ma, se questi non le coltiva, possono essere date in disponibilità ad altri. Si tratta pertanto di un vero e proprio spossessamento.

Non sembrando quindi opportuno mutare una terminologia giuridica che è nelle leggi e che ha una sua giustificazione, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro senza portafoglio. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 56:

« Sono trasferiti alla regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

1°) le foreste;

2°) le miniere e le acque minerali e termali ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Spadazzi-Ferioli, diretto a sostituire il n. 3°) con il seguente:

« 3°) le cave e torbiere, quando la disponibilità non appartenga al proprietario del fondo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 3°) nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

CUTTITTA, Segretario, legge:

« Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente statuto ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Desidero un chiarimento dall'onorevole relatore per la maggioranza. Con l'articolo 55 noi abbiamo cancellato una vestigia di demanio pubblico nella regione e abbiamo costituito un demanio privato, un demanio fiscale della regione. Ora invece, all'articolo 57, parliamo di beni immobili patrimoniali dello Stato: che cosa s'intende per questi beni immobili patrimoniali dello Stato? Si intendono anche quelli della difesa?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Nicosia, l'antinomia che ella scopre deriva unicamente dalla sua errata impostazione, giacché non è vero che si tratti di patrimonio indisponibile.

NICOSIA. Il demanio si divide in due parti: demanio pubblico e demanio privato. Ora, noi abbiamo costituito solo un demanio privato o fiscale, non un demanio pubblico.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Nicosia, a parte il fatto che in dottrina gli amministrativisti non sono neppure concordi sulla suddivisione cui ella accenna e che non è così semplice come a prima vista può apparire, sta di fatto che lo articolo 57 si riferisce ad un patrimonio disponibile, non indisponibile.

NICOSIA. Non portiamo la discussione sul piano della scienza delle finanze, onorevole Rocchetti.

Il chiarimento da noi richiesto è importante in relazione all'articolo 58, cui il nostro gruppo ha proposto un emendamento, cui potremmo rinunciare, in ragione di questo chiarimento. Ma, se parliamo di beni immobili

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

patrimoniali dello Stato, che cosa intendiamo dire? Nei beni immobili patrimoniali della regione sono compresi anche quelli in uso al Ministero della difesa?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Rispondo non in termini giuridici, ma in termini di fatto: sono esclusi i beni che oggi sono in uso al Ministero della difesa. All'articolo 57 si parla di « beni immobili patrimoniali dello Stato... disponibili alla data di entrata in vigore del presente statuto ».

NICOSIA. Il suo chiarimento mi ha persuaso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo della Commissione di cui è già stata data lettura.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 58.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Con norme di attuazione del presente statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55, 56 e 57 e le modalità per la loro consegna alla regione ».

PRESIDENTE. L'emendamento Roberti è assorbito a seguito dell'avvenuta soppressione dell'articolo 55.

Pongo in votazione l'articolo 58, con la soppressione (di mero coordinamento) del riferimento all'articolo 55:

« Con norme di attuazione del presente statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 56 e 57 e le modalità per la loro consegna alla regione ».

(*E approvato*).

Gli articoli da 59 a 61 sono stati approvati in altra seduta. Si dia lettura dell'articolo 62.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« È istituito, nella regione, un commissario del Governo. Il commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di aggiungere, dopo

le parole: « del Governo », le parole: « residente nel capoluogo della regione stessa ».

L'onorevole Ferioli, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERIOLI. Lo scopo dell'emendamento è chiaro: si tratta di dare maggiore precisione all'articolo con il riferimento al capoluogo della regione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Siamo favorevoli all'emendamento Bozzi.

Vorrei permettermi di fare qualche osservazione sull'articolo 62, che investe notevole importanza nell'economia di questo provvedimento in quanto istituisce la figura del commissario del Governo nella regione. È un istituto che, come vedremo, è stato previsto anche per altre regioni a statuto speciale, ma che nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia assume un carattere — direi — composito. Ritroveremo questa figura all'articolo 71, nel quale si dispone che a Trieste il commissario del Governo è destinato ad essere svolto dal commissario generale del Governo ditare, sia pure in parte, le funzioni fin qui a Trieste.

Per tali motivi di importanza di carattere generale della figura del commissario del Governo e per i motivi di importanza particolare del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, ritengo opportuno considerare i precedenti e vedere come il problema delle attribuzioni del commissario del Governo sia stato risolto negli altri statuti speciali.

In primo luogo è opportuno un confronto con la legge n. 62 per quel che riguarda le regioni a statuto ordinario. Nell'articolo 40 di quella legge si dettano più o meno norme analoghe a quelle dell'articolo 62 ora in esame. Gradirei però sapere perché in questo articolo non sia stata aggiunta la norma che si trova nell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e in altri statuti speciali. Essa detta: « Al commissario del Governo competono, per il periodo della permanenza in carica, il rango e il trattamento economico del grado III ». Mentre in questo statuto si provvede al trattamento economico del presidente del consiglio regionale e degli assessori, non vi è alcuna norma relativa al trattamento economico del commissario del Governo. È vero che si tratta di un funzionario dello Stato, e quindi che il suo trattamento economico è fissato dallo Stato; ma è anche vero che in tutte le norme relative alla figura

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

del commissario del Governo nelle altre regioni a statuto speciale e in quelle a statuto ordinario si prevede per il commissario del Governo un trattamento superiore a quello previsto dal grado che egli occupa nella gerarchia dei funzionari dello Stato. Non so se la norma sia stata omessa in questo caso in quanto non si vuole precisare o perché si ritiene che la precisazione debba spettare al Governo dello Stato. Comunque, sarebbe bene chiarire questo punto.

Sono interessanti, sotto il profilo politico, i precedenti costituiti dagli altri statuti regionali. Desideriamo citarli a questo punto della discussione, perché l'articolo 64, anche per effetto degli emendamenti che, come al solito, sono stati presentati all'ultima ora dai colleghi democristiani, non potrà non determinare una discussione politica in ordine ai rapporti fra lo Stato e l'istituenda regione.

Non penso che si possa parlare in maniera compiuta dell'articolo 63, se non si pone mente alle attribuzioni che l'articolo 62 conferisce al commissario del Governo e alla figura del commissario del Governo nelle altre regioni. Lo statuto regionale siciliano se ne occupa all'articolo 21: « Il presidente è capo del governo regionale e rappresenta la regione. Egli rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali ». L'articolo 27 dispone: « Un commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 ». Con un decreto legislativo successivo sono state poi dettate norme relative al commissario dello Stato per la regione siciliana. Dal 1946 ad oggi si è proceduto pertanto nel senso di conferire allo Stato una maggiore autorità rappresentativa nella regione. Si era cominciato con le norme dello statuto regionale siciliano, le quali attribuivano la rappresentanza dello Stato nella regione non ad un rappresentante inviato dallo Stato ma al presidente della regione; e quello statuto parlava semplicemente della possibilità da parte del Governo dello Stato di inviare temporaneamente nella regione propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. La figura del commissario del Governo in Sicilia è configurata nello statuto soltanto per quanto riguarda la promozione presso l'Alta Corte dei giudizi di legittimità sulla attività legislativa della regione. Si è evidentemente ritenuto nel 1946 e più tardi nel 1948, attraverso la legge costituzionale del febbraio di quell'anno, di stabilire tra la re-

gione siciliana e lo Stato rapporti tali per cui in sostanza la rappresentanza dello Stato nella regione era ed è deferita agli organi della regione, avendo lo Stato delle funzioni molto limitate di controllo di legittimità.

Nello statuto regionale sardo la situazione è diversa e, dal nostro punto di vista, migliore, in quanto l'articolo 48 dispone che « un rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate alla regione e le coordina con quelle esercitate dalla regione ». Nelle norme transitorie e finali, poi, si stabilisce che è istituito un alto commissariato per l'assolvimento delle funzioni attribuite al rappresentante dello Stato nella regione attraverso lo statuto regionale.

Nel Trentino-Alto Adige le funzioni del commissario del Governo nella regione sono quasi identiche a quelle previste per il Friuli-Venezia Giulia; vi è un ulteriore passo innanzi verso una più seria e solida rappresentanza dello Stato nella regione.

La norma più lontana dal testo in discussione è quella dello statuto valdostano. All'articolo 45 si stabilisce che « nel capoluogo della regione è istituita una commissione di coordinamento, » (non vi è neppure la figura del commissario e del rappresentante dello Stato) « composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della regione ». Attraverso un proprio esponente la regione è quindi rappresentata anche in quello che dovrebbe essere un organo esterno e di controllo.

Mi sono permesso di delineare questa successione che va, per quanto riguarda la presenza dello Stato nella regione, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, alla Sardegna e al Trentino-Alto Adige, per dimostrare che si è venuta a mano a mano manifestando una chiara volontà politica diretta ad attribuire allo Stato una rappresentanza sempre più adeguata nella regione.

Ho voluto fare questi rilievi già in sede di articolo 62, perché ritengo che esso sia strettamente collegato al successivo articolo 63, in ordine al quale sono stati presentati da noi e successivamente dai colleghi del gruppo della democrazia cristiana alcuni emendamenti di indubbia importanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bozzi all'articolo 62?

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. La Commissione esprime parere favorevole, pur ritenendo l'emendamento pleona-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

stico, in quanto è ovvio che il commissario del Governo necessariamente risiede nel capoluogo della regione. Se comunque si ritiene che tale precisazione sia utile, non vi è alcuna ragione di non introdurla nella legge.

Quanto alle anticipazioni dell'onorevole Ammirante sui problemi che verranno in discussione in sede di esame dell'articolo 63, la maggioranza della Commissione ritiene che le funzioni affidate al commissario siano perfettamente inquadrare da tale norma, anche se potranno essere ulteriormente precisate attraverso l'emendamento presentato da colleghi della democrazia cristiana ed al quale l'onorevole Ammirante ha accennato.

Quando si afferma che il commissario della regione « costituisce il tramite normale dei rapporti fra lo Stato e la regione » (e si potrebbe anche abolire l'aggettivo « normale », in quanto il tramite è unico) si individuano perfettamente le funzioni del commissario, che non potrebbero essere sopravvalutate senza che venissero menomate le funzioni di rappresentanza dello Stato esercitate nelle singole province dai prefetti.

Il commissario del Governo è soprattutto un organo di controllo legislativo, in quanto ha attribuzioni specifiche per quanto riguarda l'attività normativa della regione; appunto in vista di tale controllo l'organo è stato principalmente istituito.

Che tra l'ente regione e lo Stato debba esservi un coordinamento e che questo sia attuato per il tramite del commissario mi sembra evidente; e quando si è detto ciò si è perfettamente inquadrata la funzione di quest'organo.

Quanto al rilievo che non è stata riportata la disposizione contenuta nell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a mente della quale al commissario del Governo nella regione competono il rango e il trattamento economico del grado III, osservo che si tratta di norma che non è stata ritenuta necessaria, in quanto essa non ha alcuna importanza, non toglie e non aggiunge niente.

È detto nell'articolo 62 che il commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata. Quindi, il commissario avrà per lo meno l'ex grado IV. Che poi il suo trattamento economico debba essere di grado III risulta dall'esistenza nella regione dei prefetti, a capo delle province, i quali hanno un grado non inferiore al IV. Si capisce quindi che il rappresentante dello Stato nella regione avrà certamente un grado superiore. Del resto la amministrazione tutela gelosamente se stessa,

per cui il trattamento economico del commissario della regione sarà certamente non inferiore a quello del grado immediatamente superiore a quello di prefetto di prima nomina.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole all'emendamento Bozzi e concorda con i chiarimenti forniti dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 62 integrato dall'emendamento Bozzi, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« È istituito, nella regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione stessa. Il commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

« Il commissario della regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente statuto:

1°) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella regione;

2°) vigila sull'esercizio da parte della regione, delle province e dei comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni;

3°) costituisce il tramite normale dei rapporti tra lo Stato e la regione.

Al commissario del Governo devono essere inviati tempestivamente dalla presidenza del consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del consiglio regionale.

Restano ferme le diverse funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle prefetture, nell'ambito delle rispettive province ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Ammirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire, al primo comma,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

le parole « il commissario della regione » con le parole « il commissario del Governo nella regione ».

Gli onorevoli Martina Michele, Armani, Buzzi, Colleoni, Azimonti, Biasutti, Restivo, Giglia, Sciolis, Bologna e Veronesi hanno proposto un identico emendamento.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Faccio rilevare che la dizione del testo della Commissione è viziata da un errore di stampa: il testo esatto è precisamente quello degli emendamenti Roberti e Martina Michele.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa precisazione e dichiaro assorbiti gli emendamenti Roberti e Martina Michele.

Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonnella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto, al primo comma, numero 2°) di sopprimere le parole: « e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni »; nonché di sostituire il numero 3°) con il seguente: « Mantiene i rapporti tra lo Stato e la regione ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. I colleghi della democrazia cristiana, all'ultimo momento, hanno presentato degli emendamenti a firma Belotti che modificano totalmente l'impostazione che la Commissione ha dato alla materia.

In primo luogo notiamo che l'emendamento Belotti coincide con quello del collega socialista Luzzatto (presentato all'inizio della discussione del progetto di legge) che chiede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 63. Inoltre i colleghi democristiani hanno presentato un emendamento sostitutivo del numero 3°) che riguarda il problema dei prefetti e delle prefetture.

Al commissario della regione, con l'articolo 63, non viene data la facoltà di presentare ricorso per motivi di illegittimità costituzionale.

Tutto il meccanismo che regola le leggi regionali è previsto dall'articolo 27 della presente legge. È prevista l'ipotesi del rinvio, da parte del Governo nazionale, al consiglio regionale di una legge regionale per

motivi di illegittimità; dove sono previsti contrasti tra regione e Stato è anche previsto un eventuale intervento del Parlamento. Discutendo l'articolo 27, abbiamo detto come per la Corte costituzionale sia valido il termine di 60 giorni; comunque è una questione che verrà messa in evidenza alla prima sentenza della Corte costituzionale.

Noi abbiamo presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 63. Al commissario governativo viene data facoltà di comunicare eventuali rilievi ai capi delle varie amministrazioni. È un comma che attribuisce al commissario del Governo una funzione molto ristretta, non idonea cioè alla sua qualità specifica, che è quella di relatore presso il Governo centrale; egli, come tale, dovrebbe caratterizzarsi unitariamente in tutta la sua azione di controllo. Se noi frammentiamo le funzioni del commissario del Governo mediante relazioni ai singoli capi delle amministrazioni dello Stato, veniamo a creare una figura che non corrisponde più a quella classica, quale fu stabilita fin dal 1946-47 per la regione siciliana e poi, nel 1958, per l'Alto Adige, per la Valle d'Aosta e la Sardegna.

Ecco perché chiediamo la soppressione di questo comma: affinché lo Stato non sia rappresentato da un fantoccio, da un passacarte, cioè soltanto da un funzionario che si limita a trasmettere a Roma gli ordini del giorno del consiglio regionale, oppure gli eventuali rilievi ai capi delle singole amministrazioni centrali.

Chiediamo anche che sia modificato il n. 3°) con una formula che riteniamo più idonea alla funzione che il commissario del Governo esercita. A nostro avviso, viene così meglio precisata la figura del commissario. Non è possibile concepire altro tipo di rapporti tra Stato e regione se non attraverso l'interpretazione dell'articolo 27 già approvato.

Ciò detto, muovo un rilievo procedurale all'emendamento Belotti ed altri al n. 3°). Secondo noi tale emendamento dovrebbe essere votato dopo l'emendamento Luzzatto soppressivo dell'ultimo comma. Noi riteniamo infatti che l'emendamento Belotti sostitutivo del n. 3°) pregiudichi un'eventuale decisione sull'emendamento soppressivo dell'ultimo comma. È bene tenere presente quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 63: « Restano ferme le diverse funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle prefetture, nell'ambito delle rispettive province ». Fino a quando non interverrà una legge costituzionale ad

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

applicare l'VIII disposizione transitoria della Costituzione, regolando la vita degli enti locali in maniera diversa da quanto previsto dalle leggi attualmente in vigore, il Parlamento non può pronunciarsi in materia di funzioni delle prefetture nell'ambito delle rispettive province.

Ora, signor Presidente, a noi pare che i colleghi della democrazia cristiana stiano esagerando con la presentazione di siffatti emendamenti, perché così essi vogliono effettivamente disgregare l'attuale ordinamento dello Stato prima ancora che il Parlamento abbia potuto modificare legislativamente l'ordinamento degli enti locali.

Fino a quando non vi sarà un'applicazione della norma transitoria VIII della Costituzione, noi riteniamo — ripeto — che non si possano introdurre attraverso uno statuto speciale regionale modifiche sostanziali nell'ordinamento degli enti locali.

La norma transitoria VIII della Costituzione dispone nei primi due commi: « Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni delegano loro l'esercizio ».

A noi sembra che fino a quando non si emanerà una legge generale su tutto l'ordinamento locale, anche in ossequio all'articolo 5 della Costituzione che parla di autonomia locale e di decentramento amministrativo, noi non possiamo delegare ad una regione, sia pure a statuto speciale, funzioni proprie dello Stato.

Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che le regioni a statuto speciale previste dall'articolo 116 della Costituzione non possono sottrarsi al disposto della norma transitoria e finale VIII della Costituzione, perché tale norma non fa alcuna differenza fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, ma riguarda tutto l'ordinamento regionale. La Corte costituzionale, del resto, si è già pronunciata in materia, sentenziando che nella norma transitoria VIII della Costituzione rientra anche la disposizione dell'articolo 116.

A mio avviso, il testo della Commissione, a questo proposito, era preciso. Noi non comprendiamo perché i colleghi democristiani si inducano a presentare all'ultimo momento emendamenti che possono trasformare radicalmente le funzioni non soltanto del commissario, ma anche degli organi dello Stato nell'istituenda regione, e cioè quelle che sono esercitate dai prefetti.

PRESIDENTE. Ritengo logico e utile ai fini della chiarezza della discussione esaminare subito anche l'articolo aggiuntivo 63-*bis* Caprara ed altri, prima degli emendamenti Caprara, Belotti, Luzzatto, soppresivi dell'ultimo comma dell'articolo 63. L'emendamento soppresivo Belotti è collegato col seguente emendamento Belotti, Piccoli ed altri, sostitutivo del n. 3°) dell'articolo 63:

« 3°) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla regione ».

ALMIRANTE, Relatore di minoranza. D'accordo.

ROCHETTI, Relatore per la maggioranza. Anch'io concordo su tale procedura.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caprara, Santarelli Enzo, Beltrame, Vidali e Franco Raffaele hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 63 e di aggiungere il seguente articolo 63-*bis*:

« Con l'entrata in vigore della presente legge vengono soppresse le prefetture di Trieste, Udine e Gorizia.

Esse resteranno temporaneamente in funzione fino alla nomina del commissario del Governo ».

L'onorevole Caprara ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

CAPRARA. Il nostro gruppo, proponendo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 63 e l'articolo aggiuntivo 63-*bis*, intende rendere operante l'abolizione delle prefetture, e quindi stabilire che esse rimangano provvisoriamente in funzione fino alla nomina del commissario del Governo. Sarebbe, infatti, evidentemente una situazione anomala, comunque da non ripetere, quella di mantenere in carica dei prefetti in una regione in cui le funzioni di tramite normale, come appunto stabilisce il n. 3°) dell'articolo 63, vengono assegnate al commissario del Governo.

Ma in verità non è la sola armonia della legislazione che ispira la nostra richiesta: noi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

non vogliamo affatto dissimularne il contenuto innovatore, anzi di svolta e di rottura di un ordinamento come quello attuale, che è incompatibile con l'avanzata della democrazia.

Sostenendo questi emendamenti, i deputati comunisti intendono riaffermare la loro volontà di stimolare e promuovere l'attuazione integrale di quelle norme costituzionali, previste negli articoli 5, 128 e 130 della Costituzione, che riconoscono nel quadro dell'unità nazionale le esigenze dell'autonomia e del decentramento, e forniscono le regioni di poteri di autogoverno e di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali.

La nostra Costituzione, affermando, infatti, che la sovranità risiede nel popolo, modifica il vecchio centralismo burocratico, tipico dello Stato liberale e fascista, e pone in essere un complesso sistema democratico che è territorialmente articolato in tre sedi: comuni, province, regioni, dotate di una larga sfera di autonomia; un sistema democratico che prevede come cardine, al vertice, il Parlamento; che attribuisce una funzione istituzionale ai partiti e ai sindacati nell'edificio democratico; che indica forme nuove di partecipazione democratica delle masse lavoratrici alla vita nazionale.

La nostra Costituzione postula l'attuazione di una serie di principi e di istituti che, promovendo un'espansione e un'articolazione in tutto il paese degli organismi di democrazia rappresentativa, conferendo ad essi, con grado diverso, poteri di intervento nell'economia e nella struttura della società, aprono la strada a trasformazioni più avanzate.

Questo è il senso, onorevoli colleghi, della nostra battaglia per la regione Friuli-Venezia Giulia, della nostra rigorosa coerenza costituzionale che vogliamo anche in questo momento affermare.

Se qualcuno ci chiedesse come mai noi comunisti siamo i primi a volere questa e le altre regioni, noi risponderemmo di aver chiesto la più larga autonomia, per esempio, per la Sicilia, quando in quell'isola eravamo un'esigua minoranza; risponderemmo che abbiamo chiesto la creazione della regione Trentino-Alto Adige dove continuiamo a raccogliere pochi suffragi elettorali; risponderemmo che abbiamo chiesto ampi poteri di programmazione economica alla regione sarda, anche se in quell'isola vi è una maggioranza democristiana. Così chiediamo oggi la regione Friuli-Venezia Giulia, anche se le ultime elezioni in quella zona non hanno certo rivelato un incremento deciso dei suffragi

al nostro partito. Noi possiamo mantenere questa rigorosa coerenza costituzionale perché siamo persuasi che un'estensione reale della democrazia nel nostro paese significa sviluppo del potere di intervento delle masse nella vita economica e sociale, potere di intervento al quale affidiamo le nostre speranze, la nostra forza e la nostra fiducia di progresso.

Questo, dunque, è il motivo per cui proponiamo l'abolizione di uno degli istituti, quello prefettizio, che meglio ha servito gli interessi dello Stato accentratore e ostacola le esigenze dello sviluppo democratico e dell'intervento a tutti i livelli della sovranità popolare.

Infatti, a noi pare contraddittorio — mentre il Governo si mette, sia pure con un ultradecennale ritardo, sulla via dell'attuazione costituzionale con questa legge sulla regione Friuli-Venezia Giulia — che il Parlamento respinga una parte stessa di quei principi costituzionali che vuole attuare, quella parte che sollecita la fine dell'istituto napoleonico delle prefetture e rende democratico l'esercizio del fondamentale potere di controllo, affidandolo appunto, come vuole l'articolo 130, ad un organo della regione.

Solo chi vagheggia tuttora lo Stato cosiddetto forte, cioè lo Stato antidemocratico e poliziesco, perché forte soltanto contro le masse popolari, solamente i teorici dello Stato come potere esclusivo di una classe, quella capitalistica, possono dolersi se alla integrale attuazione della Costituzione oggi giungiamo con questa legge. Non dovrebbero dolersene, per la verità, neanche i liberali, nella cui pubblicistica politica dovrebbe trovare ancora posto, almeno per memoria, l'invettiva con la quale nel dopoguerra Luigi Einaudi si scagliava contro la sopravvivenza dell'istituto prefettizio. Ma, in verità, non è alla coerenza cioè di coloro che hanno dimenticato l'invettiva di Einaudi e sono passati oggi alle velleità anticostituzionali.

Noi ci appelliamo piuttosto con fiducia alla coerenza della maggioranza democratica di questa Assemblea, quella maggioranza democratica che vuole oggi la legge per la regione a statuto speciale, che vorrà le regioni a statuto normale, che deve volere e riaffermare, votando gli emendamenti che proponiamo, la fine di un regime che la Costituzione ha condannato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

DEGLI OCCHI. Debbo rilevare che l'onorevole Presidente della Camera ha intuito la gravità del problema che è stato posto testé dall'onorevole Caprara con il suo emendamento, anche se, con la distinzione della sua prudenza, ha chiamato refuso quello che era scritto precisamente nel testo della Commissione, cioè la dizione « commissario della regione ». Egli ha detto: evidentemente è un refuso. Non era un refuso, onorevole Presidente: si voleva definire commissario della regione il commissario del Governo nella regione !

L'onorevole Presidente ben giustamente ha avvertito che il destino dell'articolo 63 è condizionato dall'approvazione o dalla reiezione dell'articolo 63-bis. È notorio che i prefetti dello Stato sono prefetti della Repubblica, non del regno, e pertanto il prendere la parola da questo banco per richiamare la gravità della richiesta dell'onorevole Caprara e del gruppo comunista è un dovere che si compie anche vincendo qualche nostalgia.

Oserei dire anche che potrei soprattutto in questo momento richiamare — ancora una volta — *stipendium peccati mors*. Quando ci si è avviati imprudentemente e senza preparazione per la via sdruciolevole dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, abbiamo ammonito che ci si avviava per una china pericolosa. La riprova è data precisamente da questa discussione che stasera occuperà, non per colpa di manovre ostruzionistiche, la Camera.

Perché la prova dello sdruciolamento è evidente? Perché è evidente la prova della impreparazione? Non tanto per la richiesta dell'onorevole Caprara, che è perfettamente nella linea del suo partito (intendiamoci, per ragioni politiche contingenti, perché ho già detto in un mio precedente intervento che non capisco come i comunisti siano passati dal « Proletari di tutto il mondo, unitevi ! » ai campanili di Gorizia, di Trieste e di altre città del Friuli-Venezia Giulia); ma quando accade di leggere, sorpresi, che il gruppo della maggioranza relativa ha presentato l'emendamento a firma Belotti, ci si domanda se proprio si vuole realizzare il *quos vult perdere Deus dementat*, perché qui ci troviamo dal punto di vista costituzionale nientemeno che ad annunciare — per la richiesta del gruppo della maggioranza relativa — la morte dei prefetti della Repubblica attraverso la soppressione dei prefetti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Guardate, onorevoli colleghi della democrazia cristiana (soprattutto mi rivolgo a voi,

naturalmente nella speranza, che non ritengo vana, perché non sono disperato mai): state attenti, perché voi vi ritenete vincolati per la coscienza della disciplina, meno pensosi della disciplina della coscienza, che dovrebbe significare assai di più. La riprova del fatto che questo tentativo condanna insieme lo statuto e lo Stato è data precisamente dal fatto che si vuole vincolare, contro la fondamentale legge costituzionale, quella che sarà la decisione futura quando si stabilirà la modifica dell'ordinamento degli enti locali.

Onorevoli colleghi, voi comprenderete perfettamente che con la soppressione che viene chiesta delle prefetture di Trieste, Udine e Gorizia si servirà... l'antipasto: premessa per altre soppressioni. Vi crederete in diritto di farlo dal punto di vista del *modus procedendi* costituzionale? Vi ha detto l'onorevole Nicosia che vi sbagliate, ed io ritengo che non si possa e non si debba fare. Non si deve, in questo scorcio di luglio, pregiudicare quelle che saranno le determinazioni avvenire.

E badate che l'onorevole Caprara vi ha proposto con tutta chiarezza il problema in linea politica; e l'onorevole Caprara è l'incubo certo sulla vostra posizione di succubi; non solo della vostra posizione di succubi rispetto al partito socialista, ma anche rispetto al partito comunista, che dice apertamente che i prefetti debbono essere aboliti ad Udine, Trieste e Gorizia in anteprima dell'abolizione delle prefetture, e lo dice proprio perché proclama che i prefetti sono lo strumento del vostro potere, non certamente del nostro, non certamente del nostro per evidenza di ragioni politiche e di ragioni di natura istituzionale. Pertanto mi permetto con tranquillità, ma anche con preoccupazione, di richiamare la Camera alla gravità della richiesta determinazione. Tale determinazione può essere il grimaldello per altre operazioni aventi lo scopo di svaligiare la cassaforte dello Stato nella sua unità, nella sua autorità. La sorpresa non è suscitata dall'emendamento Caprara: la sorpresa nasce per l'emendamento Belotti; e, in relazione a quello che sarà il destino dell'articolo 63-bis deciso dalla Camera, avremo l'onore e il dovere, più che il diritto, di prendere la parola per parlare contro l'emendamento Belotti all'articolo 63.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Belotti, Piccoli, Conci Elisabetta, Biasutti, Toros, Martina Michele, Limoni, Canestrari, Fusaro e Colleselli hanno proposto, all'articolo 63, di sostituire il numero 3°) con il seguente:

« 3°) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la regione, salve le funzioni attri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

buite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla regione ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di sopprimere l'ultimo comma.

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BELOTTI. Mi corre l'obbligo di fornire agli onorevoli colleghi qualche chiarimento in ordine alla portata del duplice emendamento da me presentato in unione ad altri colleghi. Da parte dell'onorevole Nicosia, e poi dell'onorevole Degli Occhi, si è fatto ricorso a parole grosse, si è voluta drammatizzare la portata di questi due emendamenti che invece, nella loro sostanza, sono estremamente più modesti. L'illustrazione fatta dall'onorevole Caprara del suo emendamento, apertamente soppressivo dell'istituto delle prefetture, risponde, in parte, al chiarimento che io debbo fornire alla Camera. Noi non intendiamo, con questo duplice emendamento, alludere, né apertamente, né copertamente, ad una soppressione dell'istituto prefettizio. Abbiamo voluto soltanto, al punto 3°), rendere più chiaro ed esauriente il testo della Commissione. Laddove è detto che il commissario della regione « costituisce il tramite normale dei rapporti tra lo Stato e la regione », abbiamo ritenuto necessario aggiungere: « salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato », comprese le prefetture, « i cui uffici non siano espressamente trasferiti alla regione ».

Non esistono, infatti, solo le prefetture: esistono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, non contemplati nel testo della Commissione.

Quindi, vorrei pregare gli onorevoli colleghi che hanno inteso drammatizzare la portata dei due emendamenti, di ridimensionare le loro critiche, di credere nella nostra buona fede, e di ritenere che abbiamo inteso portare un contributo al fine di rendere più perspicuo e più esauriente il testo della Commissione.

Mi pare che con questa dichiarazione, forse in parte superflua, perché l'onorevole Caprara, in sostanza con il suo emendamento soppressivo, ha già risposto indirettamente alle accese critiche affacciate dai colleghi di estrema destra, tutto il dramma messo in scena possa considerarsi dissipato e concluso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e

Spadazzi hanno proposto, al primo comma, n. 3°), di sopprimere la parola: « normale ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Signor Presidente, per connessione parlerò anche sull'articolo 63-bis Caprara. Non mi soffermerò sulle considerazioni che egli ha fatto e sui richiami alla coerenza. Questa sera non mi sento in vena di polemiche; dirò soltanto che sono considerazioni estremamente superficiali. D'altra parte, vorrei far osservare al collega Caprara che l'abolizione dei prefetti nel modo che egli delinea non costituisce che un trasferimento delle funzioni dei prefetti al commissario della regione. Se il problema dell'abolizione delle prefetture e dei prefetti si deve porre, va posto come assetto di funzioni, non già come accentramento di funzioni distinte in un unico organo, il commissario della regione, che sarebbe rimedio peggiore del male.

CAPRARA. Si tratta di dare attuazione all'articolo 130 della Costituzione.

BOZZI. Quanto alla perspicuità alla quale ha fatto richiamo il collega Belotti, io veramente non la ritrovo in questo emendamento sostitutivo del n. 3°) dell'articolo 63.

Che cosa vi si dice? Il soggetto di questo articolo è il commissario regionale, il quale: « costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla regione ».

Ci ha detto or ora l'onorevole Belotti che in questa dizione è compreso anche l'organo « prefettura », che è una amministrazione periferica dello Stato. Ed ho sentito dire che il motivo per il quale si sarebbe ricorsi a questa formula comprensiva è quello di non costituzionalizzare in questa legge l'istituto della prefettura.

In ordine a quest'ultimo rilievo, voglio dire che anche con l'emendamento Belotti si costituzionalizza, perché le amministrazioni periferiche sono quelle che sono e, se domani, nella regione del Friuli-Venezia Giulia, si volesse dare ad esse una diversa sistemazione, bisognerebbe pur fare una legge costituzionale. È ovvio che, attraverso l'articolo 63, le prefetture e gli alti uffici dell'amministrazione centrale dello Stato sono recepiti in una legge costituzionale e quindi, per modificare le prefetture o le intendenze di finanza o i provveditorati alle opere pubbliche o quello che sia, sarà necessaria una legge costituzionale. Quindi, questa prima preoccupazione non mi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

sembra che venga eliminata dall'emendamento al n. 3°) dell'articolo 63.

Ma, secondo me, vi è una diversa considerazione da fare, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi e soprattutto dei due relatori e della Commissione dei nove. L'istituto del prefetto non si può ricondurre rigidamente nella nozione di amministrazione periferica. Sì, gerarchicamente il prefetto è un funzionario del Ministero dell'interno, ma, piaccia o non piaccia all'onorevole Caprara, finché le cose non saranno cambiate il prefetto rappresenta nella provincia tutto il Governo, e tutti i ministri hanno il potere di corrispondere con il prefetto ed il prefetto ha il dovere di corrispondere con tutte le autorità; è il rappresentante del Governo nella sua unitarietà nella provincia.

La formula Belotti copre questo concetto o, piuttosto, attraverso questa formula ambigua di « amministrazioni periferiche », vi è il pericolo di qualche cosa di diverso che potrebbe trovare alimento dalla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 63? Questa è la preoccupazione.

Ripeto, il prefetto è un funzionario del Ministero dell'interno, ma quanto alle sue funzioni egli è nella provincia il rappresentante del Governo nella sua interezza. Non è come l'intendente di finanza, non è come il provveditore alle opere pubbliche, ha una rappresentatività più vasta.

È riprodotto questo concetto nell'emendamento Belotti? Ne dubito, ed il mio dubbio è avvalorato dalla proposta suppressiva dell'ultimo comma dell'articolo 63.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, de Michieli Vitturi, Almirante, Anfuso, Angioy, Manco, Nicosia, Servello, Tripodi e Calabrò hanno proposto di aggiungere all'emendamento Belotti sostitutivo del n. 3°), dopo le parole: « vigenti disposizioni », le altre: « ai rappresentanti del Governo ed ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questo subemendamento.

ROBERTI. Mi pare che la considerazione finale dell'onorevole Bozzi sia assolutamente valida. La prima constatazione di estrema chiarezza che possiamo fare è che tre emendamenti presentati dai rappresentanti di tre gruppi, quello comunista, quello socialista e quello democristiano, propongono la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 63: cioè tutti e tre questi emendamenti vogliono eliminare le funzioni attribuite alle prefetture. Ma, ci dice l'onorevole Belotti — con un emendamento, me lo consenta, molto equivoco nella forma e nella sostanza, come nell'illu-

strazione che egli ne ha fatto — che egli ha presentato questo emendamento suppressivo in quanto l'istituto di cui si tratta rientrerebbe dalla finestra con il numero 3°), cioè con il richiamo all'amministrazione periferica dello Stato.

Ma qui è dirimente l'osservazione dell'onorevole Bozzi: è molto dubbio, cioè, che il prefetto possa essere compreso nella dizione « amministrazione periferica dello Stato », giacché il prefetto è il rappresentante del Governo.

Ed allora qual è il motivo vero, onorevole Belotti, per cui il suo gruppo, tramite la sua firma, ha creduto di presentare questo emendamento? Il motivo vero è proprio quello di non urtare la suscettibilità dell'onorevole Luzzatto e fors'anche dell'onorevole Caprara e di concedere l'eliminazione della parola « prefetto ».

Ora, io mi posso anche rendere conto di tale esigenza, pure se evidentemente non l'apprezzo, giacché la situazione è quella che è, il vicolo cieco nel quale si è andata a cacciare le democrazie cristiane è quello che è; ma allora, onorevole Belotti, cerchiamo almeno di non concedere insieme con la forma anche la sostanza. Ecco dunque perché io ho presentato questo emendamento nel quale dico di estendere « ai rappresentanti del Governo » il riferimento già da lei proposto per le « amministrazioni periferiche dello Stato », perché *quod abundat non vitiat*, anzi, nella specie può servire ad eliminare il pericolo di una indiretta soppressione dei prefetti.

Tutto questo naturalmente non sarebbe sorto se, oltre all'emendamento sostitutivo, non fosse stata presentata anche dall'onorevole Belotti la proposta suppressiva.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Mi sembra che gli onorevoli Bozzi e Roberti abbiano risposto adeguatamente all'insurrezione dell'onorevole Belotti che, con un suo criterio topografico, ha definito estrema destra chi è viceversa fermo nelle sue convinzioni di libertà, di democrazia, unitarie, e non le mutua da altre parti.

Ma io non sono tanto insorto contro l'emendamento al n. 3°), quanto sono insorto per la soppressione dell'ultimo comma che è stata richiesta. Quando, dunque, voi domandate una modificazione della prima parte e la soppressione dell'ultima parte di questo articolo, evidentemente mirate a sopprimere le prefetture, poiché altrimenti la proposta suppressiva, a sentir l'onorevole Belotti, non sopprimerebbe nulla!

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Il guaio è che, neanche a farlo apposta, l'onorevole Belotti è in simbiosi con una chiara volontà espressa sia dall'emendamento soppressivo Luzzatto sia dalla chiarissima e limpida esposizione dell'onorevole Caprara. Quindi, sottrazione per distrazione.

Io non ho tanto protestato, come protesto, per la parte che ho detto un momento fa, quanto per l'emendamento soppressivo che si riferisce proprio, non agli enti periferici in genere, ma alle prefetture. Devo dire che non sono affatto convinto che sia un ente periferico la prefettura. E tanto un'espressione dell'amministrazione centrale che per questo si ripetono contro i prefetti dello Stato, della Repubblica le accuse ripetute testé da parte comunista.

Pertanto, si verifica una dissimulazione e questa dissimulazione non ha i caratteri della franchezza cristiana! È chiaro che voi avete offerto qualcosa per ricevere non so che cosa. (*Interruzioni a sinistra*).

LUZZATTO. Ma così ella riapre la discussione generale!

DEGLI OCCHI. Voi avete taciuto fin qui! Sin qui si sarebbe potuto dire: « S'ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra non risponde alcun squillo ». Ora, invece, abbiamo la sinistra, anzi il centro-sinistra squillo! Pertanto, *intelligenti pauca!*; e, siccome vi ritenete intelligentissimi, pensavate che dovesti dire qualcosa di meno di quanto ho detto. Io ho denunciato distrazione, sottrazione e dissimulazione! E mi pare che quanto è emerso dalla discussione provi che questa mia valutazione politica è anche una valutazione morale, che mantengo.

Non ho altro da aggiungere. Dico soltanto, senza essere titolare del pensiero di Luigi Einaudi, che mi pare difficile identificare il liberalismo soltanto in Luigi Einaudi, perché altrimenti dovrei osservare con gravità che ai tempi dei governi liberali i prefetti erano anche accusati di essere gli equivalenti dei mazzieri di Giolitti! (*Applausi a destra*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, in primo luogo mi consenta di avanzare una richiesta in merito all'ordine delle votazioni.

Esprimiamo l'avviso (e ci sembra che ella, signor Presidente, sia dello stesso parere) che in primo luogo si dovrà procedere alla votazione dell'articolo 63-bis; successivamente alla votazione degli emendamenti soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 63; in-

fine, e subordinatamente all'esito delle votazioni precedenti, alla votazione del nostro subemendamento. Dico questo anche per dare un senso politico compiuto (nella brevità delle dichiarazioni che sto per fare) a ciò che intendiamo sostenere.

Noi non abbiamo bisogno di spiegare i motivi per i quali siamo risolutamente contrari all'articolo 63-bis presentato dal gruppo comunista. Mi voglio solo permettere una breve risposta (che quanto ha detto il collega Roberti ha reso per altro superflua) all'onorevole Belotti.

Egli, parlando a nome della democrazia cristiana, ha rilevato che da parte dei settori dell'opposizione si sarebbero pronunciate a vuoto e senza necessità delle parole grosse. Io non pronuncio parole grosse, ma mi limito a prendere atto dei documenti. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono documenti e espressione di volontà politiche determinate.

Ci troviamo di fronte ad un articolo 63-bis che rappresenta la volontà politica determinata e chiara del partito comunista di sopprimere l'istituto delle prefetture. Ci troviamo di fronte a due emendamenti iniziali soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 63: il primo, presentato dai deputati comunisti, è un emendamento coordinato con l'articolo 63-bis; il secondo è quello presentato dai deputati socialisti.

La volontà politica del partito socialista è per un verso chiara e coincidente con quella del partito comunista, in quanto i socialisti e i comunisti attraverso il loro emendamento esprimono la volontà che dell'istituto prefettizio non si parli in questo testo di legge; per un altro verso la volontà politica del partito socialista appare meno chiara. Non so, infatti, come i colleghi socialisti voteranno in ordine all'articolo 63-bis proposto dai colleghi comunisti. Credo comunque che il loro emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 63 abbia lo stesso significato dell'articolo 63-bis proposto dai colleghi comunisti.

L'onorevole Belotti asserisce invece che il suo emendamento, per questa parte identico all'emendamento comunista e a quello socialista, ha un diverso significato; e sembra asserire cosa in parte esatta quando collega questo suo emendamento a quello precedente. Ma qui è il punto debole della sua argomentazione. Ella, onorevole Belotti, deve avere la bontà di collegare il suo emendamento soppressivo non già al precedente emendamento, ma al precedente testo approvato e sostenuto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

dalla democrazia cristiana fino a poche ore fa: « Restano ferme le diverse funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle prefetture, nell'ambito delle rispettive province ». Tutto è fermo, come si vede, tranne la volontà politica della democrazia cristiana.

Ora, delle due l'una: o questo capoverso ha lo stesso significato del suo primo emendamento, e allora, onorevole Belotti, ci deve spiegare perché ha presentato l'emendamento; o questo capoverso ha un diverso significato... (*Interruzione del deputato Belotti*).

Ella dice che l'emendamento ha un significato più vasto, ma non contrastante. Siamo allora d'accordo sul suo primo emendamento purché rimanga in piedi l'ultimo comma dell'articolo 63. Siccome nel suo emendamento si parla di amministrazioni periferiche, fra le quali oltre agli uffici di prefettura si possono comprendere tutti gli altri uffici periferici dello Stato, lasciamo al n. 3°) il suo emendamento chiarificatore. Non sopprimiamo però l'ultimo comma. Dopo le dichiarazioni del gruppo comunista, sopprimere l'ultimo comma avrebbe un significato politico e vi associereste alle posizioni dei colleghi comunisti.

Voi non potete sfuggire alla validità di una interpretazione che mostra ancora una volta allineati il partito comunista, il partito socialista e la democrazia cristiana nel sostenere la stessa tesi.

Chiedo all'onorevole Belotti e ai colleghi della democrazia cristiana di non tentare di prenderci in giro (e non è, questa, un'espressione grossa, ma una espressione cortese, seppure ferma). Avendo seguito per settimane questo dibattito, sappiamo tutti benissimo che fino a poche ore fa la democrazia cristiana era vivamente preoccupata in ordine alla votazione dell'articolo 63, paventando che, una volta tanto, i socialisti si dividessero nel voto dalla democrazia cristiana e votassero con il partito comunista in ordine ad un tema come quello dell'abolizione dell'istituto prefettizio, sotto certi riguardi più importante dell'istituzione stessa della regione. Il gruppo democristiano si è reso conto che una votazione di questo genere avrebbe potuto mandare all'aria una maggioranza che per tanti altri versi sta già traballando; ed allora è ricorso ad un espediente (perché di un espediente e non di un emendamento si tratta!) inteso a far sì che il gruppo della democrazia cristiana non sia costretto a votare in modo difforme dal gruppo socialista.

Fin qui, niente da dire. Il guaio è che voi, colleghi democristiani, per non essere costret-

ti a votare in modo diverso dai socialisti, togliete sostanzialmente da questa legge l'istituto prefettizio, con gravi e inevitabili conseguenze di ordine giuridico e politico. Presentando il loro emendamento soppressivo, i socialisti si proponevano di fare in modo che l'istituto prefettizio non venisse costituzionalizzato. Ebbene, l'emendamento Belotti raggiunge esattamente lo stesso scopo, il che significa che abbiamo perfettamente ragione quando affermiamo che ancora una volta il gruppo di maggioranza sta capitolando di fronte alle richieste, alle pretese, alle scadenze dei socialisti; e sta capitolando in ordine a valori che dovrebbero essere strenuamente difesi da chi ha sempre affermato la decisa volontà di non smobilizzare lo Stato di fronte al sempre più pronunziato assalto marxista.

Per tali motivi noi ci dichiariamo contrari ad entrambi gli emendamenti Belotti e favorevoli all'emendamento Roberti, che ha lo scopo di precisare che l'istituto prefettizio non viene da questa legge toccato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 63?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimendo il parere sull'emendamento Luzzatto in tema di soppressione delle province, ho già avuto modo di illustrare chiaramente il pensiero della Commissione in merito alla questione delle prefetture.

L'onorevole Luzzatto aveva chiesto la soppressione delle province in vista della particolare struttura territoriale della nuova regione, formata da una grossa provincia e, purtroppo, da altri due tronconi di nostre antiche province, ragione per la quale sembrava a lui naturale che, costituendosi la regione, si dovesse procedere alla riunificazione dell'intero territorio, con la conseguente abolizione delle province. In quella sede espressi parere contrario, facendo rilevare, fra l'altro, che le province costituiscono divisioni territoriali dello Stato non soltanto in rapporto agli enti autarchici, che hanno la medesima denominazione, ma anche in rapporto alla espressione del potere centrale su tutto il territorio nazionale; manifestavo, quindi, avviso contrario all'abolizione delle province proprio perché esse sono collegate all'organizzazione statale, ed in particolare all'organizzazione del Ministero dell'interno, che mette capo ai prefetti. Questo mio convincimento resta profondamente radicato e non ho motivo di modificare quanto dissi allora, poiché ritengo che le prefetture debbano essere con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

servate nel territorio nazionale ed anche in questo territorio regionale, in cui la situazione locale potrebbe fare qualche volta apparire, non dico giustificabili, ma comprensibili alcune determinate richieste.

La Commissione è quindi contraria all'articolo 63-bis, che tende alla soppressione delle prefetture di Trieste, Udine e Gorizia, perché ritiene che non vi sia alcun motivo di prescindere dall'organizzazione attuale del potere esecutivo nonostante l'evoluzione del diritto amministrativo e costituzionale italiani che deriva dall'accettazione del principio delle autonomie regionali. Si ponga mente al fatto che i poteri dei prefetti sono stati già notevolmente ridotti attraverso l'eliminazione del controllo di merito, pur sussistendo il potere di vigilanza in materia di pura legittimità e da esercitarsi sotto forma di impugnativa. I prefetti vanno perdendo, dunque, a causa dell'attuazione dell'ordinamento regionale che si andrà a mano a mano dilatando in Italia, i loro poteri. Ma, anche quando avranno perduto tutti i loro poteri, sia di controllo sia di vigilanza, non per questo non saranno più i rappresentanti del potere esecutivo nella provincia, come stabilisce la legge del 1934.

Fatta questa premessa, il ragionamento diventa semplice: assodato che, a parere della Commissione e, mi auguro, secondo la volontà della maggioranza della Camera, i prefetti debbono restare, tutto il resto diventa assolutamente subordinato e ha carattere puramente formale.

Devo una spiegazione di ordine politico all'onorevole Almirante. In questa materia a me pare che non affermiamo niente di politico quando, attraverso l'emendamento Belotti, adoperiamo una formulazione di carattere generale che comprende e inquadra i prefetti attraverso l'indicazione delle amministrazioni periferiche dello Stato. (*Commenti a destra*). Innanzi tutto vorrei rivolgervi una domanda: esiste un motivo politico per cui in questo testo di legge (che io stesso ho più volte qualificato come compendioso e anche raffazzonato) è stata inserita una disposizione che contempla i residui poteri prefettizi, cosa che non viene richiamata in alcun altro statuto regionale?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Nello statuto per il Trentino-Alto Adige vi è l'attribuzione al commissario di Governo dei poteri del prefetto.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. È logico, perché in quella regione i prefetti non vi sono. Infatti, se in Sicilia sembrava

che dovessero essere soppressi (ma si è trovato il modo di conservarli), nel Trentino-Alto Adige vi è stata la soppressione specifica di quel funzionario che nel nostro ordinamento amministrativo si chiama prefetto.

Ora, non esiste in alcun altro statuto regionale l'indicazione del potere prefettizio, quale risulta dopo l'eliminazione dei controlli che sono stati affidati ad altri organi locali. Allora, svuotata così la questione sul piano politico, resta soltanto la questione giuridica sollevata dall'onorevole Bozzi, il quale, da quell'acuto cultore di scienze pubblicistiche quale egli è, ha insinuato quello che io qualunco essere un dubbio. Ciò è per me motivo di conforto, in quanto sapere che l'onorevole Bozzi è in dubbio mi tranquillizza, poiché sono portato a credere che ciò che costituisce un dubbio dal suo angolo visuale, in realtà non esista. Che cosa dice, in sostanza, l'emendamento sostitutivo Belotti (il quale, forse anche inconsciamente, ha suscitato questo vespaio)? Innanzi tutto rettifica un'affermazione contenuta nell'articolo 63, nel senso che effettivamente tutte queste funzioni non possono appartenere al commissario, perché esiste un cosiddetto potere residuo, cioè quello affidato alle amministrazioni periferiche dello Stato. È una rettifica importante e necessaria, che sul piano della strutturazione della norma doveva essere introdotta, altrimenti si sarebbe affidato al commissario un potere che trovava nelle leggi una limitazione.

A questo punto sorge una questione che si riallaccia al dubbio manifestato dall'onorevole Bozzi e si riconnette anche al subemendamento Roberti: se in questa dizione si dovesse anche comprendere il rappresentante del Governo, cioè il prefetto.

Innanzi tutto, nella nostra terminologia giuridico-amministrativa, nel momento della massima espansione del potere attribuito al prefetto, e cioè nell'articolo 19 della legge comunale e provinciale del 1934, il prefetto non è definito come rappresentante del Governo, ma come rappresentante del potere esecutivo. Ora, il rappresentante del potere esecutivo, non più in possesso di quei poteri importantissimi di vigilanza e di controllo che il prefetto nelle regioni a statuto speciale non ha (e probabilmente anche nelle altre regioni ad ordinamento ordinario non avrà), benché abbia un potere di coordinamento e d'informazione nei confronti delle altre amministrazioni è pur sempre e soltanto il rappresentante del potere esecutivo, ciò che si estrinseca, soprattutto, nella sua qualificazione di rappresentante dell'amministrazione dell'in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

terno. Per questa ragione sono convinto che la formula Belotti contempli i prefetti e le prefetture fra le altre amministrazioni periferiche dello Stato.

A questo punto, osservo ai colleghi della destra che essi sono abbastanza malsicuri nell'impostazione dei problemi della rappresentanza statale, dal momento che hanno cominciato col proporre di attribuire al commissario del Governo nella regione — come rappresentante particolarmente qualificato — determinati poteri. Vorrei precisare che il commissario del Governo nella regione non è un superprefetto, è un funzionario di altissimo rango che esercita determinate funzioni, perché lo Stato nella regione è rappresentato, come potere esecutivo e nell'estensione territoriale delle singole province, dai prefetti e dalle prefetture. A me pare che i poteri che si vorrebbe attribuire a questo superprefetto finiscano per scardinare l'ordinamento pubblicistico italiano, che riposa tuttora, nelle singole province, sulle prefetture e sui prefetti.

La Commissione ritiene, pertanto, che debbano essere anche respinti gli emendamenti Roberti alla seconda alinea del primo comma, Roberti e Bozzi alla terza alinea del primo comma, e il subemendamento Roberti, che, tutti, non hanno più ragione di essere dopo l'eventuale accoglimento della formulazione proposta dall'onorevole Belotti per la terza alinea del primo comma. Resterebbero invece da accogliere gli emendamenti Luzzatto, Caprara e Belotti stesso, soppressivi dell'ultimo comma, il quale può considerarsi pleonastico dopo la nuova formulazione dell'articolo, essendo compreso in questa.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo che la discussione sia stata ampia e profonda, per cui il Governo debba limitarsi ad una breve, chiara dichiarazione. La dichiarazione è la seguente: il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Caprara, con il quale si chiede la soppressione delle prefetture di Trieste, Udine e Gorizia. Il Governo non ritiene di dovere sviluppare ulteriormente le ragioni che portano a queste conclusioni, ragioni che l'onorevole relatore per la maggioranza ha esposto testé e che il Governo condivide.

Il Governo, considerato che il problema dell'abolizione delle prefetture non è posto in alcun modo dall'emendamento Belotti, e che perciò le prefetture continueranno ad esercitare le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni nell'ambito delle province,

e considerato che qualora tale emendamento fosse approvato nulla si innoverebbe neppure nelle attuali caratteristiche dell'istituto del prefetto e nelle attribuzioni del medesimo, non si oppone all'emendamento Belotti.

Per tutti gli altri emendamenti, il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Caprara, mantiene il suo articolo aggiuntivo 63-*bis*, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPRARA. Ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo 63-*bis*.

Voteremo contro l'emendamento Belotti. Abbiamo ascoltato il presentatore, la Commissione e appena un minuto fa l'onorevole ministro pronunciarsi su questo emendamento. La nostra posizione è la seguente. Se l'emendamento Belotti non cambia nulla, come l'onorevole ministro ha dichiarato, noi non vediamo perché la Camera debba votarlo. Se invece l'emendamento Belotti vuole cambiare qualcosa e non si ha il coraggio di dichiararlo, noi non lo votiamo neppure in questo caso, in quanto siamo per l'assunzione di posizioni ben chiare dinanzi all'Assemblea.

Circa la questione relativa al trasferimento di tutti i poteri oggi assegnati ai prefetti al commissario della regione, rinnoviamo la dichiarazione di non ritenere che sia il caso di chiedere un voto alla Camera. Rilevo però che nell'illustrazione del nostro articolo 63-*bis* avevo rivolto un appello alla maggioranza democratica di questa Assemblea che, mentre vuole l'attuazione di un dettato della Costituzione, vale a dire la creazione dell'ultima regione a statuto speciale, dovrebbe volere nello stesso momento anche l'attuazione di quella norma della Costituzione che impone la promozione delle autonomie locali ed il più ampio decentramento amministrativo. Rileviamo che nessuno dei partiti che di questa maggioranza fanno parte ha raccolto il nostro appello; non l'hanno raccolto neanche quelle forze che condividono con noi posizioni avanzate di rinnovamento, di riforma della struttura attualmente accentrata dello Stato, e quindi condividono con noi le posizioni di attuazione integrale della Costituzione.

In tale situazione, signor Presidente, non riteniamo di correre il rischio di pregiudicare questa nostra posizione, e dichiariamo che risolleveremo il problema nel momento in cui, nell'autunno, secondo l'impegno del Governo, si dovrà affrontare l'esame delle leggi-cornice per le regioni a statuto normale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. In considerazione delle idee poco chiare che albergano nella mente del presentatore di questo emendamento alla terza alinea del primo comma dell'articolo 63, la Camera ha il diritto di sapere che cosa si vota. In tale emendamento si afferma che il commissario costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la regione. Ma il « tramite » non è una funzione, è un mezzo di comunicazione. Si aggiunge poi nell'emendamento: « salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato ». Ma che cosa significa? Forse che il commissario del Governo non è più il « tramite » per queste amministrazioni?

Signor Presidente, votiamo pure quello che la maggioranza vuole, ma vorremmo capire il significato di quello che votiamo. Dirò che, se fossi un regionalista, non potrei votare questa formula, tanto essa è equivoca. Ci dica piuttosto l'onorevole Rocchetti, che è tanto bravo, qual è il significato che bisogna dare a queste espressioni.

PREZIOSI OLINDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Noi siamo decisamente contrari all'emendamento Belotti, che in sostanza si è allineato sulle posizioni degli emendamenti comunista e socialista, perché siamo profondamente convinti del suo contenuto equivoco, a parte il suo significato politico che è stato già messo in evidenza da altri colleghi.

È indubbio che questo emendamento mira ad introdurre nell'articolo 63 una norma confusa ed involuta, quando già il testo della Commissione si esprime in maniera chiara; in sostanza, esso dimostra chiaramente una soggezione della democrazia cristiana ed un cedimento progressivo della medesima al nuovo corso.

Quando l'onorevole Rocchetti, che pur è un esperto conoscitore di diritto civile ed amministrativo, è costretto a ricorrere all'interpretazione singolare che egli ci ha dato dell'espressione « amministrazioni periferiche dello Stato », non possiamo non rimanere turbati di fronte a questi machiavellismi.

L'autentica e sicura interpretazione dell'emendamento Belotti è data dal ritiro dell'emendamento Caprara sulla soppressione delle prefetture di Trieste, Udine e Gorizia, perché i comunisti sono soddisfatti della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 63, nel quale si riaffermavano le funzioni delle suddette prefetture.

Il ministro ha creduto di affermare che il subemendamento Roberti all'emendamento Belotti, che serve a stabilire nettamente, senza infingimenti, la volontà del legislatore, sia superfluo. Eppure una chiarificazione è indispensabile, perché, nonostante tutte le dichiarazioni dell'onorevole Rocchetti, nessuno può, in buona fede, essere convinto che il secondo comma dell'articolo 63 sia superfluo.

La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto necessario chiarire che le prefetture restavano in piedi, di fronte all'assalto continuo delle sinistre che mirano, proprio ai fini dello scardinamento dello Stato, alla soppressione dell'istituto prefettizio. Non si può, pertanto, che rimanere stupefatti, ancor più che sorpresi, di questo emendamento Belotti che sconvolge insieme la lettera e la sostanza della norma.

Per questo motivo il mio gruppo non può che essere contrario agli emendamenti Belotti, Luzzatto e Caprara soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 63, mentre dichiara di essere favorevole al subemendamento Roberti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 63 fino al n. 1°) compreso, nel testo della Commissione integrato dall'emendamento, di carattere formale, Roberti-Martina Michele:

« Il commissario del Governo nella regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente statuto:

1°) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella regione; ».

(È approvato).

Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento soppressivo al n. 2°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente, al primo comma, n. 2°), a sopprimere le parole: « e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni; ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il n. 2°) del primo comma nel testo della Commissione:

« 2°) vigila sull'esercizio da parte della regione, delle province e dei comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni; ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Passiamo alla votazione del n. 3°).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare sull'ordine delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Richiamo la sua attenzione, signor Presidente, sulla opportunità che il nostro emendamento all'emendamento Belotti al n. 3°) sia votato dopo l'emendamento Luzzatto-Caprara-Belotti soppressivo dell'ultimo comma. La nostra è una ragione politica, e l'abbiamo già enunciata e dichiarata: potrà essere respinta nel voto, ma non può essere respinta nella sua presentazione e formulazione, che sono logiche e razionali e politicamente qualificate. Non riteniamo, cioè, che si possa votare il nostro emendamento all'emendamento se prima non si è risolto il problema congiunto dell'emendamento soppressivo dell'ultimo comma e dell'emendamento Belotti al n. 3°). Ragion per cui si dovrebbe, a nostro avviso, votare prima la soppressione dell'ultimo comma, per votare poi l'emendamento Belotti sostitutivo del n. 3°) e quindi il nostro emendamento all'emendamento Belotti.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Ritengo, signor Presidente, che si debba, in omaggio al regolamento e alla prassi, continuare nella votazione dell'articolo comma per comma, numero per numero, e, pertanto, procedere subito alla votazione del n. 3°) e dei relativi emendamenti. Se poi i proponenti dell'emendamento all'emendamento Belotti ritengono che esso debba essere votato dopo la proposta di soppressione dell'ultimo comma, ben si può accontentarli, tanto più che il loro è un emendamento aggiuntivo.

In definitiva, ritengo che si debba votare prima sull'emendamento sostitutivo Belotti al n. 3°), proseguire poi con l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, per giungere, infine, alla votazione sull'emendamento aggiuntivo all'emendamento Belotti.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, anche in linea logica l'emendamento più distante, come è emerso dalla discussione — e vi è stata un'ampia discussione di natura politica, giuridica e amministrativa — del testo, ora che è scomparso l'articolo aggiuntivo 63-*bis*, resta l'emendamento soppressivo Luzzatto, Caprara e Belotti. Pertanto esso va votato per primo, procedendosi successivamente alla votazione del n. 3°).

PRESIDENTE. Ritengo che la questione possa essere superata, venendo praticamente incontro ad entrambe le posizioni delineatesi, con questo ordine delle votazioni: emendamento Belotti al n. 3°) e, eventualmente, gli altri emendamenti allo stesso numero; secondo comma; terzo comma; emendamento Roberti all'emendamento Belotti al n. 3°) nel caso in cui questo fosse stato approvato.

ROBERTI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 3°) del primo comma nel testo dell'emendamento Belotti, accettato dalla Commissione e dal Governo, restando salvo il subemendamento Roberti:

« 3°) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla regione ».

(*E approvato*).

Sono così preclusi l'emendamento sostitutivo Roberti e l'emendamento Bozzi al n. 3°).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Al commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla presidenza del consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del consiglio regionale ».

(*E approvato*).

Passiamo alla votazione della proposta Luzzatto, Caprara, Belotti soppressiva dell'ultimo comma, così concepito:

« Restano ferme le diverse funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle prefetture, nell'ambito delle rispettive province ».

ROBERTI. Chiedo l'appello nominale.

BELOTTI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*E appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sull'emendamento Caprara-Luzzatto-Belotti, diretto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 63.

(*Segue la votazione*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	368
Maggioranza	185
Voti favorevoli:	275
Voti contrari	93

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Beltrame	Carrassi	De Marsanich
Agosta	Berloffa	Castagno	De Martino Francesco
Alba	Berry	Castelli	De Marzi Fernando
Aibarello	Bersani	Castellucci	De Marzio Ernesto
Alberganti	Bertè	Cavaliere	De Meo
Albertini	Bertoldi	Cavazzini	de Michieli Vitturi
Aldisio Salvatore	Bettoli	Caveri	De Vito
Alessandrini	Biaggi Francantonio	Cengarle	Diaz Laura
Alessi Maria	Biagioni	Ceravolo Domemco	Di Leo
Almirante	Biancani	Ceravolo Mario	Di Nardo
Amadei Leonetto	Bianchi Fortunato	Cerreti Alfonso	Di Paolantonio
Amatucci	Bianchi Gerardo	Cerreti Giulio	Donat-Cattin
Ambrosini	Biasutti	Chiatante	D'Onofrio
Amendola Pietro	Bigi	Cianca	Elkan
Amiconi	Bignardi	Cibotto	Ermini
Amodio	Bima	Cinciari Rodano Ma-	Failla
Andreotti	Bogoni	ria Lisa	Ferioli
Andreucci	Boidi	Clocchiatti	Ferrari Francesco
Anfuso	Boldrini	Cocco Maria	Ferri
Angelini Giuseppe	Bolla	Codacci-Pisanelli	Fiumanò
Angelini Ludovico	Bologna	Codignola	Fogliazza
Angelino Paolo	Bontade Margherita	Colasanto	Folchi
Angelucci	Borellini Gina	Colitto	Forlani
Ariosto	Borghese	Colleoni	Fornale
Armani	Borin	Colleselli	Fracassi
Armaroli	Bottonelli	Colombi Arturo Raf-	Francavilla
Armosino	Bovetti	faello	Franceschini
Avolio	Bozzi	Colombo Vittorino	Franco Pasquale
Babbi	Breganze	Comandini	Franco Raffaele
Bacelli	Brighenti	Compagnoni	Franzo Renzo
Badaloni Maria	Brodolini	Concas	Frunzio
Baldelli	Bufardecì	Conci Elisabetta	Fusaro
Baldi Carlo	Buffone	Conte	Gagliardi
Ballesi	Busetto	Corona Achille	Galli
Barberi Salvatore	Buttè	Corona Giacomo	Gatto Eugenio
Barbi Paolo	Buzzetti Primo	Cotellessa	Gatto Vincenzo
Bardanzellu	Cacciatore	Cremisini	Gaudioso
Bardini	Caiazza	Cruciani	Geffer Wondrich
Baroni	Calabrò	Cucco	Gennai Tonietti
Bartesaghi	Calasso	Curti Aurelio	Erisia
Bartole	Calvaresi	Curti Ivano	Ghislandi
Battistini Giulio	Canestrari	Cuttitta	Giglia
Beccastrini Ezio	Cantalupo	Dal Canton Maria Pia	Gioia
Bei Ciufoli Adele	Cappugi	Dal Falco	Giolitti
Belotti	Caprara	D'Ambrosio	Giorgi
		Daniele	Gitti
		D'Arezzo	Golinelli
		De Capua	Gonella Giuseppe
		De' Cocci	Gorrieri Ermanno
		Degli Occhi	Gotelli Angela
		De Grada	Granati
		De Lauro Matera	Grasso Nicolosi Anna
		Anna	Graziosi
		Del Bo	Greppi
		Delfino	Grezzi
		Del Vecchio Guelfi	Grifone
		Ada	Grilli Antonio
		De Maria	Grilli Giovanni

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Guadalupi
 Guerrieri Emanuele
 Guerrieri Filippo
 Guidi
 Gullo
 Invernizzi
 Iotti Leonilde
 Isgrò
 Jacometti
 Kuntze
 Lajolo
 Landi
 La Penna
 Larussa
 Lattanzio
 Leccisi
 Lenoci
 Leone Francesco
 Leone Raffaele
 Li Causi
 Limoni
 Lizzadri
 Lombardi Ruggero
 Longoni
 Lucchesi
 Lucifredi
 Luzzatto
 Magnani
 Magno Michele
 Magri
 Malagodi
 Malfatti
 Mannironi
 Marangone
 Marchesi
 Mariani
 Mariconda
 Marotta Vincenzo
 Martina Michele
 Martinelli
 Marzotto
 Mastino
 Mattarella Bernardo
 Mattarelli Gino
 Mazza
 Mazzoni
 Mello Grand
 Menchinelli
 Merenda
 Messinetti
 Miceli
 Michelini
 Migliori
 Minella Molinari
 Angiola
 Misasi Riccardo
 Misefari
 Mitterdorfer

Monasterio
 Montanari Otello
 Montanari Silvano
 Montini
 Murgia
 Nanni Rino
 Naunuzzi
 Napolitano Francesco
 Napolitano Giorgio
 Natoli Aldo
 Negroni
 Nicoletto
 Nicosia
 Orlandi
 Pacciardi
 Palazzolo
 Paolicchi
 Passoni
 Pastore
 Patrini Narciso
 Pedini
 Pennacchini
 Perdonà
 Pertini Alessandro
 Petrucci
 Pezzino
 Piccoli
 Pigni
 Pinna
 Pino
 Pintus
 Pitzalis
 Polano
 Prearo
 Preziosi Costantino
 Preziosi Olindo
 Principe
 Pucci Anselmo
 Pucci Ernesto
 Radi
 Raffaelli
 Rapelli
 Ravagnan
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Repossi
 Restivo
 Ricca
 Riccio
 Ripamonti
 Rivera
 Roberti
 Rocchetti
 Romanato
 Romano Bartolomeo
 Romeo
 Romualdi

Rossi Paolo Mario
 Russo Salvatore
 Russo Spena Raffaele
 Russo Vincenzo
 Sabatini
 Salizzoni
 Salutari
 Sammartino
 Sanfilippo
 Santarelli Enzo
 Santarelli Ezio
 Sarti
 Sartor
 Scarascia
 Scarlato
 Scarongella
 Scarpa
 Schiavetti
 Schiavon
 Schiratti
 Sciolis
 Sciorilli Borrelli
 Sforza
 Silvestri
 Simonacci
 Sodano
 Speciale

Sponziello
 Storchi Ferdinando
 Sulotto
 Tantalo
 Terragni
 Terranova
 Titomanlio Vittoria
 Tognoni
 Tonetti
 Toros
 Tozzi Condivi
 Truzzi
 Valiante
 Valori
 Venegoni
 Venturini
 Veronesi
 Vestri
 Vicentini
 Vidali
 Vigorelli
 Vincelli
 Zaccagnini
 Zanibelli
 Zappa
 Zoboli
 Zugno
 Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amadeo Aldo	Iozzelli
Anzilotti	Lombardi Giovanni
Basile	Origlia
Carra	Roselli
Casati	Sangalli
De Martino Carmine	Sinesio
Fabbri	Spadola
Ferrarotti	Villa

(concesso nella seduta odierna):

Marenghi	Savio Emanuela
Martino Edoardo	Sorgi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo subemendamento aggiuntivo al n. 3°), non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Roberti tendente ad aggiungere, al testo già approvato del n. 3°), primo comma, dopo le parole: « vigenti disposizioni », le altre: « ai rappresentanti del Governo ed ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

In seguito alle votazioni fatte l'articolo 63 risulta del seguente tenore:

« Il commissario del Governo nella regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente statuto:

1°) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella regione;

2°) vigila sull'esercizio da parte della regione, delle province e dei comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai capi delle rispettive amministrazioni;

3°) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla regione.

Al commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla presidenza del consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del consiglio regionale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CUTTITTA, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per avere tutte le informazioni relative alla progettata costruzione del ponte sullo stretto di Messina, per congiungere la Sicilia al continente; per sapere se sia vero che la realizzazione della impresa sia già stata affidata alla S.A.S. S.I.M.; per sapere, in tal caso, quali garanzie il Governo abbia ricevuto dalla S.A.S.S.I.M. e quale controllo su di essa eserciti.
(4977) « CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo di conoscere quali interventi si riproponga di adottare nei confronti della situazione esistente nella mutua commercianti della provincia di Reggio Calabria, dove sono

state denunciate gravi violazioni alla legge istitutiva, in particolare, per quanto si riferisce all'iscrizione di commercianti non aventi diritto, avuto riguardo al loro reddito accertato superiore a quello previsto dalla legge.
(4978) « FIUMANÒ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti abbia deciso in merito alla anormale situazione verificatasi nell'Istituto tecnico di Siderno Marina (Reggio Calabria).
(4979) « NATTA, FIUMANÒ, SCIORILLI BORRELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere le precise ragioni di una strana circolare segreta relativa alle esportazioni verso l'Iraq improvvisamente sottoposte a regime di nullaosta dell'Istituto per il commercio con l'estero, in cui è detto che il 2,5 per cento del valore di ogni merce esportata sarebbe devoluto a conguaglio di una importazione di datteri, destinabili soltanto alla alimentazione del bestiame « con una rilevante perdita del prezzo di realizzo ».
(4980) « ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere quali siano gli esatti motivi dell'arresto, avvenuto al loro rientro in Spagna, dopo la loro partecipazione alla inaugurazione della XXXI Biennale veneziana, dei pittori spagnoli Augustin Ibarrola e Maria Dapeña e dei critici Moreno Maria Galvan (che era stato appena rilasciato con il versamento di una cauzione) e Antonio Pericas; per sapere se, di fronte all'ondata di arresti di intellettuali spagnoli, arresti accompagnati — sembra — da procedimenti di tortura, il rappresentante italiano all'U.N.E. S.C.O. non consideri possibile un intervento che chieda il rispetto, anche per la Spagna rappresentata in quell'ente, del diritto delle genti, condizione indispensabile per la stessa appartenenza a quella organizzazione; e per sapere se il nostro Governo abbia mai richiamato, negli organismi internazionali competenti, al rispetto delle istanze di libertà culturali che sono il contenuto stesso dell'U.N.E. S.C.O., emanazione dell'O.N.U.
(4981) « DE GRADA, NATTA, VIDALI, RAVAGNAN ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere il motivo per il quale non sono stati, fino ad oggi, risarciti i gravi danni subiti dai contadini dei paesi di Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano (Savona), colpiti dal tremendo nubifragio abbattutosi nella mattinata di sabato 30 settembre 1961, pur avendo lo stesso ministro riconosciuto che a favore dei contadini colpiti avrebbe dovuto essere applicata la legge n. 739 del luglio 1960, invocata dall'interrogante in un ordine del giorno presentato alla Camera il 4 ottobre 1961. (24594) « AICARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se sia vera la notizia riportata da un settimanale, da cui risulterebbe che il mattino del 23 giugno 1962, di buonora, è giunto a Torino un treno speciale proveniente da Genova, organizzato per conto della C.G.I.L. di questa città e composto di quattordici carrozze.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere il numero dei viaggiatori trasportati da Genova a Torino col suddetto treno speciale. (24595) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto a liquidare la pensione di guerra diretta all'ex militare di truppa Baiamonte Giovanni di Damiano, nato a Tripoli il 16 luglio 1920 ed in atto ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Palermo, dove è stato trasferito il 6 settembre 1944 dall'ospedale militare principale della suddetta città, per infermità mentale contratta in prigionia e riconosciuta dipendente da causa di servizio. (24596) « CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno che nel computo dei versamenti, che gli ex appartenenti alla M.V.S.N. hanno fatto all'Opera di previdenza, vengano compresi anche quelli effettuati dopo il dicembre 1943, ossia da quelli che di fatto passarono alle dipendenze del governo della R.S.I., il quale non interruppe per i militari in servizio l'obbligo di tali versamenti. (24597) « CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno portato al ridimensionamento dell'annunciato programma viario umbro;

per sapere se sia a conoscenza della giusta indignazione popolare;

per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare perché i raccordi umbri dell'autostrada del sole siano a quattro corsie; perché sia attuato a quattro corsie il tronco della strada statale n. 75 Foligno-Perugia; perché sia sollecitamente realizzata la strada dei « Due Mari » Adriatico-Foligno-Todi-Orvieto-Tirreno; perché sia ampliata la Flaminia da Foligno a Fano. (24598) « CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti si intendono adottare in relazione all'indennizzo, alla sua entità e al termine entro il quale deve avvenire il pagamento a favore delle famiglie colpite da lutti per disastri o incidenti ferroviari.

« L'interrogante rende noto che nell'incidente di Codogno (Milano), verificatosi tre anni fa, trovò morte, assieme ad altri, certo Giovanni Puerari, i cui familiari sono ancora in attesa della liquidazione di detto indennizzo. Si chiede inoltre come si intende regolare tutta la materia per una equa e sollecita definizione di tutti i casi ancora aperti, che interessa purtroppo alcune decine di famiglie colpite da disastri del genere. (24599) « FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quale provvedimento si intende adottare nei confronti del prefetto di Cremona per imporre la corretta applicazione della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 relativa al piano case per braccianti e salariati agricoli.

« L'interrogante rende noto che il prefetto di Cremona — nella sua qualità di presidente del comitato provinciale di attuazione della legge — anziché applicare i criteri di priorità, nell'assegnazione degli stanziamenti per i vari comuni, previsti dalla legge — e cioè: indice di affollamento, condizioni di salubrità delle case, rapporto tra lavoratori occupati e giornate lavorative — ha orientato la propria preferenza verso quelle amministrazioni comunali in grado di offrire aree fabbricabili più o meno gratuitamente. Nulla in contrario che i comuni agricoli compiano sforzi a tale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

riguardo, ma senza chiedere atti che comportano dissesti ai loro bilanci per il reperimento di aree, quando si sa che saranno notevolmente impegnati per garantire l'allacciamento dei servizi alle costruende case; ma soprattutto — e questo deve rimanere un punto fermo — senza farne la condizione determinante per ottenere gli investimenti previsti dalla legge per la costruzione di case ai salariati e braccianti agricoli.

(24600)

« FOGLIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per sapere se non ritengano opportuno disporre la chiusura di tutte le centrali metanifere tuttora funzionanti nel Polesine, allo scopo di arrestare il progredire del fenomeno di abbassamento del suolo dipendente, come è stato accertato, dall'estrazione di gas misto ad acqua.

« Il fenomeno ha dissestato gravemente, oltre le opere di difesa idraulica dei fiumi e del mare, dando luogo a disastrose alluvioni, anche l'ordinamento idraulico delle bonifiche del Polesine.

« L'agricoltura polesana, d'altra parte, continua a subire danni rilevanti dagli scoli delle acque salse metanifere che impediscono l'attuazione del piano irriguo generale, dal quale dipende la riconversione agricola della zona.

« L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti i ministri interrogati intendano adottare, per contemperare gli interessi generali economici e sociali del Polesine con quelli particolari degli industriali metaniferi.

(24601)

« MARZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendano prendere per realizzare i numerosi impegni assunti in diverse occasioni — ultimo quello della consegna simbolica delle chiavi della « Fortezza Medicea » al sindaco della città — di passare al comune di Firenze i locali della Fortezza da Basso per adibirli a sede più degna per la « mostra internazionale dell'artigianato ».

(24602)

« MAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere dove sia archiviata la documentazione sanitaria riguardante l'ex militare Piccinelli Francesco fu G. Ernesto, classe 1909, del distretto militare

di Brescia, già prigioniero in Tasmania e in Australia, dove fu a varie riprese ricoverato.

(24603)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere in che data del prossimo autunno saranno regolarmente tenute le elezioni amministrative nei comuni di Battipaglia, dove ad ottobre scade il quadriennio del consiglio comunale in carica, e di Pontecagnano, attualmente in regime commissariale.

(24604)

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali interventi abbia disposto a seguito dell'esposto inviatogli in data 6 luglio 1962 dai dipendenti del comune di Mercato San Severino, esposto nel quale sono contenuti gravissimi addebiti a carico degli amministratori comunali.

(24605)

« AMENDOLA PIETRO, CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere la misura degli stipendi, delle indennità varie e dei compensi per lavori straordinari che, in atto, vengono corrisposti mensilmente ai funzionari aventi grado di ispettore generale e di direttore generale.

(24606)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere la misura dello stipendio e dell'indennità militare che, in atto, vengono corrisposti al capo di stato maggiore della difesa.

(24607)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere la misura degli stipendi e della indennità militare che, in atto, vengono corrisposti agli ufficiali dei vari gradi.

(24608)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere la misura degli stipendi e delle eventuali indennità che, in atto, vengono corrisposti mensilmente ai magistrati dei vari gradi.

(24609)

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali sono i comuni delle Puglie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

per i quali non è stato provveduto alla spedizione dei bollettini di pagamento dei contributi unificati, la cui prima rata è scaduta il 5 giugno 1962.

« Se, come è stato affermato, tali comuni sono quelli in cui hanno avuto recentemente luogo le elezioni amministrative, l'interrogante chiede ancora di conoscere da chi e per quali motivi è stata disposta la suddetta sospensione di fatto dei pagamenti, che avrebbe avuta piena giustificazione, ove avesse avuto carattere generale, mentre, nel modo come si dice essere stata attuata, sembra costituire un grave episodio di scorrettezza amministrativa e di malcostume politico, per aver stabilito un'ingiusta discriminazione fra i contribuenti al solo scopo di favorire gli interessi elettorali dei partiti che formano la maggioranza governativa.

(24610)

« DANIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali garanzie siano stabilite a tutela dei dipendenti del suo Ministero che, all'atto di andare in pensione, si possono trovare nella condizione di non vedere riconosciuti i loro diritti in un termine di tempo ragionevolmente breve, come si sta verificando per il caso del signor Manucci Dandolo, ex bidello capo della scuola media di Carrara, messo in pensione 4 anni or sono, in data 21 settembre 1958, per il quale ancora oggi non si è provveduto alla liquidazione definitiva della sua pensione, esistendo in atto un palleggiamento della pratica fra il Ministero e Corte dei conti, che si verifica con continui rilievi di questa ultima, ai quali rilievi il Ministero sistematicamente risponde in maniera insoddisfacente, minacciando così di lasciare per tutta la durata della sua vita l'interessato senza riconoscimento definitivo della pensione.

(24611)

« MENCHINELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza del grave fenomeno di notevole e progressivo abbassamento del letto del fiume Brenta nel tratto compreso tra Marchesane di Bassano del Grappa (Vicenza) e Fontaniva, abbassamento che mediamente è calcolabile intorno ai 2 metri.

« Siccome tale fenomeno rende difficoltosa la deviazione dal fiume di acque per uso irriguo, l'interrogante chiede quali provvedi-

menti il ministro intenda prendere per ovviare al gravissimo danno che ne viene alle colture agricole della zona.

(24612)

« BORIN ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere:

1°) se possa ritenere ammissibile l'azione d'intervento in vertenza sindacale e legale del brigadiere comandante la stazione dei carabinieri di Ortì di Reggio Calabria, il quale ha tentato di intimidire (convocando singolarmente) un gruppo di contadini della frazione di Arasi, responsabili soltanto di aver richiamato con lettera collettiva il proprietario dottor Scordino Antonino al rispetto di quanto stabilito dal capitolato colonico;

2°) quali misure intenda adottare per invitare il suddetto sottufficiale a non intervenire in vertenze sindacali di natura esclusivamente civilistica e, in ogni caso, a favore della parte padronale.

(24613)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, allo scopo di conoscere quali provvedimenti intenda adottare — dopo il grave incidente occorso, sabato 7 luglio 1962, sulla linea automobilistica Reggio Calabria-Gallina, esercita da parte della ditta Caridi:

a) per evitare che l'autolinea venga ancora condotta con automezzi inadeguati e inadatti e provochi ulteriori proteste delle popolazioni interessate al servizio;

b) per agevolare il passaggio dell'autolinea all'Azienda municipale autobus (A.M.A.) di Reggio Calabria, visto che trattasi di autolinea che attraversa territori tutti ricadenti nel comprensorio del comune.

(24614)

« FIUMANÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, allo scopo di conoscere quali provvedimenti intenda adottare:

1°) per evitare che l'ex capostazione primo aggiunto Martino Giacomo, in pensione dal 26 ottobre 1961, sia sfrattato dall'alloggio di servizio in atto detenuto presso il fabbricato della stazione ferroviaria di Villa San Giovanni (così come minacciato con ordinanza notificatagli il 4 luglio 1962) prima che gli venga assegnato altro alloggio non di servizio nel comune di Reggio Calabria e per cui l'interessato aveva inoltrato domanda, tempestivamente;

2°) affinché il competente comitato di esercizio del compartimento ferroviario di Reggio Calabria voglia assegnare al Martino

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Giacomo uno dei tre alloggi liberi nella palazzina ferrovieri del rione Monte Vergine del comune di Reggio Calabria.

(24615)

« FIUMANÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere quale iniziativa intenda promuovere per assicurare al personale addetto alle istituzioni scolastiche culturali all'estero un trattamento più conveniente e più adeguato alla particolare funzione.

« L'interrogante chiede anche se risponde a verità che risulta sempre più difficile per il Ministero trovare personale insegnante da mettere a disposizione degli istituti culturali italiani all'estero.

(24616)

« PEDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quando sarà aperta al traffico la strada fondo valle del Tappino (primo e secondo tratto), costruita in provincia di Campobasso.

(24617)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno per conoscere lo stato della pratica, riguardante l'approvvigionamento idrico del comune di Gambatesa (Campobasso).

(24618)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Gambatesa (Campobasso) di costruzione ivi di un edificio della gestione I.N.A.-Casa.

(24619)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda emanare una circolare, con la quale venga precisato alle prefetture che i presidenti e gli assessori dei consigli comunali e provinciali non possono prendere parte alle votazioni relative alla nomina dei revisori dei conti, quando i conti si riferiscono agli anni, nei quali essi amministratori erano in carica. E ciò al fine di evitare discorsi interpretazioni, da parte delle prefetture, delle norme vigenti.

(24620)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà provveduto, da parte della sezione staccata del genio civile di Isernia, al pagamento del contributo statale in favore della signora Ciccone Emilia fu Giuseppe, da Rocchetta al Volturmo (Campobasso), a lei dovuto per la ricostruzione di un fabbricato di sua proprietà distrutto in quel comune dagli eventi bellici.

(24621)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica, riguardante il mutuo di lire 8.234.253 per il finanziamento di spese straordinarie previste nel bilancio 1962 ed il mutuo di lire 1.098.000 per il ripiano del disavanzo di amministrazione previsto nel bilancio stesso, chiesti dal comune di Rotello (Campobasso).

(24622)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non credono di disporre la concessione di congrui sussidi a favore degli agricoltori Di Rienzo Pasquale di Antonio, Di Rienzo Pasquale fu Vincenzo, Monaco Michele fu Giacomo, Di Cuozzo Ermando di Amedeo, residenti in Capracotta (Campobasso), i quali hanno visto per avversità atmosferiche quasi distrutto il loro raccolto.

(24623)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica, riguardante l'approvvigionamento idrico del comune di Ielsi (Campobasso).

(24624)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono stati eseguiti in Montorio dei Frentani (Campobasso) i lavori di riparazione della sede dell'E.C.A., per cui nell'ottobre 1960 venne concesso dall'amministrazione provinciale di Campobasso un contributo di lire 200.000.

(24625)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici ed il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica, riguardante l'approvvigionamento idrico del comune di Tufara (Campobasso).

(24626)

« COLITTO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato attuale della proposta, inoltrata da circa cinque anni, ed ancora all'esame dei competenti organi ministeriali, per l'inclusione nel consorzio di bonifica di Caualona del bacino del torrente Stilaro.

« L'interrogante si permette far presente che, a causa della mancata approvazione di tale proposta, tutta la zona interessata al bacino dello « Stilaro » ha visto perdere, negli anni scorsi, l'intera produzione agrumaria, cosa alla quale si sarebbe potuto ovviare, qualora fossero stati eseguiti urgenti ed indifferibili opere di miglioramento fondiario e, soprattutto, indispensabili impianti di irrigazione.

(24627)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere se non ritengano di rivolgere una viva sollecitazione per l'adozione di un provvedimento che adegui la retribuzione del personale dell'I.N.A.D.E.L. a quella del personale degli altri istituti previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.M. ed I.N.A.I.L.), che di recente, grazie anche all'opera mediatrice del Ministero del lavoro, hanno ottenuto la richiesta unificazione del trattamento economico dei propri dipendenti con adeguati miglioramenti sanciti da un accordo tra sindacati ed amministrazioni interessate.

« L'interrogante si permette far presente che l'adeguamento degli stipendi dei dipendenti dell'I.N.A.D.E.L. a quelli degli altri enti summenzionati corrisponde ad un principio di giustizia, stanti le analoghe funzioni svolte dagli enti che operano nel campo mutualistico previdenziale.

(24628)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale di Colazza (Novara) ha utilizzato in modo non corretto la somma di un milione di lire messa a disposizione del locale E.C.A. dalla prefettura di Novara, per alleviare il disagio degli agricoltori colpiti dalla grandine nel giugno 1959 o mediante sovvenzione a singoli danneggiati, o mediante l'esecuzione di lavori che occupassero i danneggiati stessi.

« Il sindaco, giovandosi di una deliberazione dell'E.C.A., presa in una seduta cui erano assenti numerosi membri del comitato, ha utilizzato la somma per la costruzione di un serbatoio supplementare dell'acquedotto,

opera certamente lodevole se realizzata coi fondi destinati alle opere pubbliche, della quale tuttavia non è invece ammissibile la costruzione con fondi di assistenza, il cui illecito uso equivale a far carico a coltivatori diretti danneggiati dal maltempo dell'onere di un pubblico edificio, avuto anche presente che il serbatoio è stato costruito da una impresa esterna al comune di Colazza, senza utilizzazione di mano d'opera locale.

« L'interrogante chiede di conoscere le misure che il ministro intenda prendere per assicurare il ripristino di una corretta situazione amministrativa a Colazza e per garantire che venga ricostituito il diritto dei contadini danneggiati ad una adeguata opera di indennizzo e di assistenza.

(24629)

« SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali iniziative intende prendere per realizzare il distacco delle società di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda dalla Federazione nazionale imprese trasporti (F.E.N.I.T.), aderente alla Confindustria e diretta da un funzionario della Edison, essendo noto che tali società di navigazione sono di integrale proprietà dello Stato e come tali devono soggiacere alla deliberazione della Camera dell'agosto 1954, relativa al distacco dalla Confindustria di tutte le società statali ed a partecipazione statale.

(24630)

« SCARPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono stati eseguiti i lavori di bitumatura della via di Pietracatella (Campobasso), per cui l'amministrazione provinciale del Molise nell'ottobre 1960 concesse un contributo di lire 1.200.000.

(24631)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se sono stati eseguiti i lavori di riattazione della strada di accesso al centro del paese di Pizzone (Campobasso), per cui nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise fu concesso un contributo di lire 450.000.

(24632)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non intendano intervenire a favore dei sordomuti della provincia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

di Lecce, perché quelle aliquote che, ai sensi della legge del 13 marzo 1958, n. 308, possono trovare sistemazione presso le amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici e nelle aziende private, siano assunte presso la manifattura tabacchi di Lecce di prossima apertura.

« Si fa presente che alle domande in tal senso inoltrate la direzione generale dei monopoli di Stato ha già risposto senza assumere impegni, ma anche senza escludere una simile possibilità.

(24633)

« CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga equo che la misura degli assegni familiari che, in atto, sono corrisposti ai dipendenti dello Stato in pensione sia ragguagliata a quella in vigore per i dipendenti in servizio, dato il carattere assistenziale di tale corresponsione.

(24634)

« CUTTITA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali urgenti provvedimenti crede di dover adottare a favore dei coltivatori diretti duramente colpiti dal nubifragio del 17 luglio 1962, che ha danneggiato vigneti, uliveti e mandorleti nella zona di Castellana, Conversano, Turi, Casamassima e Noicattaro per un ammontare di oltre 200 milioni di lire.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il ministro, di fronte ai disastri provocati in agricoltura dalle cicliche esplosioni delle avversità atmosferiche, che distruggono, alcune volte totalmente, i frutti delle fatiche di migliaia di famiglie di contadini e parte notevolissima della produzione agricola, non ritenga opportuna l'istituzione di un fondo permanente di solidarietà nazionale per immediati ed efficaci interventi in tutti i casi di accertata gravità.

(24635)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente intervenire presso i ministri dei dicasteri competenti per l'aumento degli stanziamenti ordinari di bilancio per la zootecnia sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 e seguenti.

« Tale aumento, in misura congrua ed adeguata all'importanza del settore, si rende indispensabile per garantire la continuità di al-

tuazione particolarmente alle iniziative inerenti il miglioramento del patrimonio zootecnico che rappresenta il fondamento del progresso agricolo avvenire.

« L'interrogante mette in evidenza che il piano di sviluppo o piano verde costituisce senza dubbio uno degli atti legislativi di più spiccato rilievo di questo dopoguerra nel settore dell'agricoltura, quale strumento di indirizzo unitario ed organico di politica agraria, ma la sua funzione, per quanto particolarmente si riferisce allo sviluppo degli allevamenti, in quanto si tratta di piano di carattere straordinario, è essenzialmente di stimolo per la realizzazione di iniziative, nelle varie zone, quali il miglioramento dell'ambiente ed il perfezionamento della tecnica, che costituiscono il presupposto di quelle a carattere fondamentale e continuativo.

(24636)

« PREARO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20,5.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30 e 16,30:

1. — *Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (75);

MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (83);

SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (1353);

BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (1361);

— *Relatori: Rocchetti, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3596) — *Relatore: Frunzio;*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (*Approvato dal Senato*) (3680) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia (*Approvato dal Senato*) (3940) — *Relatore*: Vedovato.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno (3069);

e delle proposte di legge:

ORLANDI: Estensione alle province con reddito inferiore alla media nazionale dei benefici previsti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord (*Urgenza*) (774);

GRILLI ANTONIO: Estensione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno al territorio della provincia di Ascoli Piceno ed estensione delle provvidenze della Cassa riguardante le aziende industriali e le imprese artigiane, alle province di Macerata, Ancona e Pesaro (810);

DE' COCCI ed altri: Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale (*Urgenza*) (819);

GUADALUPI ed altri: Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazione degli Enti interessati alla partecipazione dei consorzi (1822);

RESTA: Modificazioni dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2333);

SCARLATO e VALIANTE: Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (2634);

— *Relatore*: Riccio.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli Comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore*: Rampa.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore*: Piccoli.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647); — *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

8. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (897);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1962

eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2871) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (32) — *Relatore*: Bisantis.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI